3ª SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° — Numero 2

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 14 gennaio 2012** SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

R E G I O N I

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 9 gennaio 2012 vengono resi noti nelle ultime pagine della Gazzetta Ufficiale i canoni di abbonamento validi a partire dal 2012.

Avvertiamo i Signori abbonati che sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento, nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipoligia degli abbonamenti offerti. Preghiamo i Signori abbonati di consultare il testo completo dell'avviso.

S O M M A R I O

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 30 novembre 2011, n. **16.**

Disposizioni di modifica della normativa regionale in materia di accesso alle prestazioni sociali e di personale . Pag. 3

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 25 novembre 2011, n. **26.**

Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea . . . . . Pag. 5

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 2011, n. **27.**

Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2010 . . . . . Pag. 8

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2011, n. **20.**

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale) e alla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) . . . . . Pag. 8

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 4 novembre 2011, n. **55.**

Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM). Modifiche alla legge regionale n. 88/1998 in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla legge regionale n. 42/1998 in materia di trasporto pubblico locale, alla legge regionale n. 1/2005 in materia di governo del territorio, alla legge regionale n. 19/2011 in materia di sicurezza stradale . . . . . Pag. 15

LEGGE REGIONALE 4 novembre 2011, n. **56.**

Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2011, n. 11 (Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 «Disposizioni in materia di energia» e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 «Norme per il governo del territorio») . . . . . Pag. 18

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 2011, n. **40.**

Norme per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato regionale tecnico amministrativo - Sezione lavori pubblici . . . . . Pag. 19

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 2011, n. **41.**

Disposizioni per l'adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l'aggregazione sociale nella città di L'Aquila e degli altri comuni del cratere . . Pag. 21

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 2011, n. **42.**

Nuova disciplina del Parco Naturale regionale Sirente Velino . . . . . Pag. 24

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 30 novembre 2011, n. **16.**

Disposizioni di modifica della normativa regionale in materia di accesso alle prestazioni sociali e di personale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 49 del 7 dicembre 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge dispone gli interventi di modifica alla normativa regionale in materia di sostegno della famiglia e della genitorialità, edilizia residenziale pubblica e diritto allo studio, al fine di dare concreta attuazione all'art. 31 della Costituzione, nonché al fine di bilanciare equamente l'applicazione dei principi comunitari con l'esigenza di salvaguardare il radicamento sul territorio dei destinatari degli interventi.

2. Le provvidenze e le prestazioni erogate dalla Regione sono subordinate alla residenza nel territorio regionale dei destinatari degli interventi.

Art. 2.

Modifica all'art. 9 della legge regionale n. 9/2008

1. Il comma 6 dell'art. 9 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008), è sostituito dal seguente:

«6. Con le assegnazioni di cui al comma 5, i Comuni possono attuare interventi economici per la durata massima di sei mesi, prorogabile per una sola volta fino a dodici mesi, in favore dei seguenti soggetti, purchè residenti da almeno ventiquattro mesi nel territorio regionale:

a) cittadini italiani;

b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri);

c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo);

d) titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta).».

Art. 3.

*Modifica all'art. 8-*bis *della legge regionale n. 11/2006*

1. Il comma 1 dell'art.8-*bis* della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), è sostituito dal seguente:

«1. La Regione sostiene la natalità attraverso l'attribuzione di assegni una tantum correlati alle nascite e alle adozioni di minori erogati dai Comuni a favore dei soggetti di cui all'art. 12-*bis*, comma 1.».

Art. 4.

Modifica all'art. 10 della legge regionale n. 11/2006

1. Al comma 5 dell'art. 10 della legge regionale n. 11/2006, le parole: «Il genitore o almeno uno dei genitori deve essere residente per almeno otto anni anche non continuativi in Italia di cui uno in regione. Si prescinde da tale requisito per i corregionali all'estero e i loro discendenti che abbiano ristabilito la residenza in regione, nonché per coloro che prestano servizio presso le Forze armate e le Forze di polizia.» sono soppresse.

Art. 5.

*Sostituzione dell'art. 12-*bis *della legge regionale n. 11/2006*

1. L'art. 12-*bis* della legge regionale n. 11/2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 12-*bis*.*(Requisiti dei beneficiari)*. — 1. Gli interventi finanziari a favore delle famiglie e della genitorialità di cui agli articoli 8-*bis*, 8-*ter*, 9, 10 e 11 sono attuati a favore dei nuclei familiari in cui almeno uno dei genitori risieda nel territorio regionale da almeno ventiquattro mesi e appartenga a una delle seguenti categorie:

a) cittadini italiani;

b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri);

c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo);

d) titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta).».

Art. 6.

Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 6/2003

1. Il comma 1.1 dell'art. 12 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), è sostituito dal seguente:

«1.1. Gli interventi di edilizia convenzionata, agevolata e sostegno alle locazioni sono attuati in favore dei seguenti soggetti, purché residenti da almeno ventiquattro mesi nel territorio regionale:

a) cittadini italiani;

b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri);

c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo).».

2. I commi 1.2 e 1-*bis* dell'art. 12 della legge regionale n. 6/2003 sono abrogati.

Art. 7.

Sostituzione dell'art. 18 ante della legge regionale n. 6/2003

1. L'art. 18 ante della legge regionale n. 6/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 18. *(Ante requisiti dei beneficiari)*. — 1. L'assegnazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata può essere disposta in favore dei seguenti soggetti, purché residenti da almeno ventiquattro mesi nel territorio regionale:

a) cittadini italiani;

b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo n. 30/2007;

c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo n. 3/2007.».

Art. 8.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 14/1991

1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 (Norme integrative in materia di diritto allo studio), le parole: «nel cui nucleo familiare almeno uno dei genitori risieda o presti attività lavorativa da almeno cinque anni, anche non continuativi, sul territorio nazionale, di cui uno in regione e» sono soppresse.

2. Dopo il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 14/1991 è aggiunto il seguente: «1-*bis*. Possono accedere agli interventi della presente legge gli alunni nel cui nucleo familiare almeno uno dei genitori risieda da almeno ventiquattro mesi nel territorio regionale e appartenga a una delle seguenti categorie:

a) cittadini italiani;

b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri);

c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo);

d) titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta).».

Art. 9.

Estensione degli interventi

1. Gli interventi di cui alle norme regionali modificate dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, al fine di assicurare parità di condizioni di accesso ai benefici a tutti gli stranieri residenti, sono attuati anche in favore dei soggetti di cui all'art. 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), purchè residenti nel territorio nazionale da non meno di cinque anni e nel territorio regionale da almeno ventiquattro mesi.

Art. 10.

Disposizione transitoria

1. I Comuni e gli altri enti pubblici che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, hanno accolto le domande per l'ottenimento dei benefici di cui alle norme regionali modificate dagli articoli 3 e 4, disapplicando la disciplina relativa ai requisiti di anzianità di residenza nel territorio nazionale e nel territorio regionale richiesti in capo ai soggetti beneficiari, possono presentare alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione richiesta di rimborso per l'importo dei benefici erogati.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare agli enti richiedenti, previa deliberazione di Giunta regionale, le risorse necessarie a finanziare i benefici di cui al comma 1 a valere sugli stanziamenti disposti per le identiche finalità nell'esercizio finanziario in cui è presentata la richiesta o in quello successivo.

Art. 11.

Abrogazioni

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) il comma 13 dell'art. 11 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009);

b) gli articoli 2 e 5 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 18 (Norme per la valorizzazione della residenza e dell'attività lavorativa in Italia e in regione nell'accesso ai servizi dello stato sociale);

c) l'art. 78 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010);

d) il comma 6 dell'art. 9 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011).

Art. 12.

Modifica all'art. 12 della legge regionale n. 11/2011 in materia di personale

1. La lettera *b)* del comma 38 dell'art. 12 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), è abrogata con effetto dalla data di entrata in vigore della medesima legge regionale n. 11/2011.

Art. 13.

Disposizioni finanziarie

1. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all'art. 8-*bis* della legge regionale n. 11/2006, come modificato dall'art. 3, comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 8.2.1.1140 e al capitolo 4534 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

2. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all'art. 10, comma 5, della legge regionale n. 11/2006, come modificato dall'art. 4, comma 1, continuano a fare carico all'unità di bilancio 8.2.1.1140 e ai capitoli 4530, 4533 e 4536 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

3. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'art. 10 fanno carico:

a) per i benefici concessi in base alle norme regionali modificate dall'art. 3, comma 1, all'unità di bilancio 8.2.1.1140 e al capitolo 4534 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011;

b) per i benefici concessi in base alle norme regionali modificate dall'art. 4, comma 1, all'unità di bilancio 8.2.1.1140 e al capitolo 4533 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

Art. 14.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

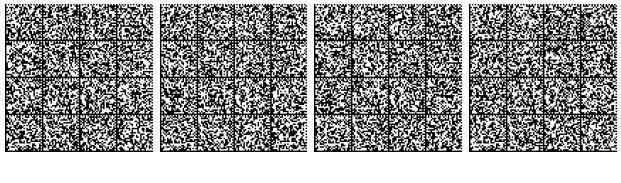

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 30 novembre 2011

TONDO

(Omissis).

11R0638

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 25 novembre 2011, n. **26.**

Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Veneto n. 89 del 29 novembre 2011)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Finalità

1. La Regione del Veneto, sulla base dei principi di attribuzione, sussidiarietà, proporzionalità, efficienza e partecipazione democratica promuove il rafforzamento dell'Unione europea e favorisce il processo d'integrazione europea nel proprio territorio, la conoscenza delle iniziative europee fra i diversi soggetti pubblici e privati e la partecipazione ai programmi e progetti europei.

Art. 2.
Oggetto

1. La presente legge definisce le modalità di partecipazione della Regione alla formazione e all'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato e del riparto costituzionale delle competenze.

Art. 3.
Cooperazione interistituzionale e obblighi di informazione

1. La Regione, al fine di rappresentare le proprie istanze nei rapporti con l'Unione europea, lo Stato e le altre regioni, partecipa con i propri organi, nell'ambito delle rispettive competenze e prerogative, alle sedi di collaborazione e di cooperazione interistituzionale.

2. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale si informano reciprocamente e tempestivamente in ordine alle attività svolte e adottano ogni misura necessaria a favorire il massimo raccordo tra le strutture regionali, al fine di consentire l'espressione di una posizione unitaria della Regione con riferimento ai progetti di atti normativi dell'Unione europea e agli atti preordinati alla formulazione degli stessi.

TITOLO II

PARTECIPAZIONE REGIONALE ALLA FORMAZIONE DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA

Art. 4.
Partecipazione mediante la formulazione di osservazioni al Governo

1. La Regione, mediante i propri organi, in un quadro di leale collaborazione istituzionale volta all'affermazione unitaria degli interessi del Veneto, formula osservazioni sui progetti di atti normativi dell'Unione europea, o sugli atti agli stessi preordinati, nel rispetto della normativa statale vigente.

2. Fatti salvi i casi d'urgenza, il Consiglio regionale e la Giunta regionale definiscono d'intesa le osservazioni di cui al comma 1. Qualora entro sette giorni non si raggiunga l'intesa, la Giunta regionale può comunque procedere alla formulazione delle stesse, dandone immediata comunicazione all'organo consiliare.

3. Qualora un progetto di atto normativo dell'Unione europea riguardi una materia attribuita alla competenza legislativa regionale, il Presidente della Giunta regionale, anche su proposta del Consiglio regionale, può chiedere al Governo la convocazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominata Conferenza Stato-regioni, ai fini del raggiungimento dell'intesa di cui all'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali».

4. Il Presidente della Giunta regionale può altresì chiedere, anche su proposta del Consiglio regionale, alla Conferenza Stato-regioni di invitare il Governo ad apporre la riserva di esame in sede di Consiglio dei ministri dell'Unione europea.

Art. 5.
Verifica del rispetto del principio di sussidiarietà

1. Il Consiglio regionale, anche attraverso la partecipazione a forme di coordinamento e di collaborazione tra regioni, verifica il rispetto del principio di sussidiarietà nei progetti di atti legislativi dell'Unione europea secondo le modalità previste dal proprio Regolamento e ne trasmette le risultanze alla Giunta regionale, alle Camere e al Comitato delle regioni.

TITOLO III

PARTECIPAZIONE REGIONALE ALL'ATTUAZIONE DEL DIRITTO E DELLE POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA

Art. 6.
Sessione europea del Consiglio regionale

1. Entro il mese di maggio di ogni anno il Consiglio regionale è convocato per una o più sedute in sessione europea al fine di esaminare:

a) il disegno di legge regionale europea, di cui all'art. 8;

b) il programma legislativo annuale della Commissione europea;

c) la relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale a quello dell'Unione europea, trasmessa dalla Giunta regionale al Consiglio regionale e alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie entro il 15 gennaio di ogni anno;

d) il rapporto sugli affari europei, di cui all'art. 7.

2. Al fine di garantire la più ampia partecipazione degli enti locali, delle università, delle altre autonomie funzionali e delle parti sociali ed economiche, all'interno della sessione europea possono essere attivate adeguate forme di consultazione in relazione ad aspetti dell'attività europea che presentino specifica rilevanza nei loro ambiti di competenza.

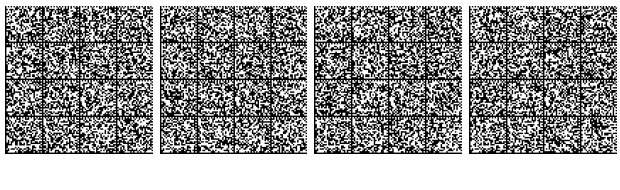

3. Il Consiglio regionale conclude la sessione europea approvando apposito atto di indirizzo.

Art. 7.

Rapporto sugli affari europei

1. Entro il mese di aprile di ogni anno la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale un rapporto in ordine alle attività svolte ai fini della partecipazione alle politiche dell'Unione europea, che indica:

a) lo stato di avanzamento degli interventi regionali cofinanziati dall'Unione europea, le disposizioni procedurali adottate per l'attuazione, i risultati conseguiti, le criticità riscontrate;

b) le iniziative che si intendono adottare nell'anno in corso con riferimento alle politiche dell'Unione europea d'interesse regionale, tenendo conto del programma legislativo e di lavoro approvato annualmente della Commissione europea e degli altri strumenti di programmazione delle istituzioni europee;

c) le posizioni sostenute nell'ambito della Conferenza Stato-regioni, convocata per la trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse regionale;

d) le questioni sollevate nel Comitato delle regioni e nell'ambito del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei;

e) lo stato delle relazioni tra la Regione e l'Unione europea ed in particolare le prospettive dei negoziati svolti presso le istituzioni europee;

f) le eventuali procedure di infrazione a carico dello Stato per inadempienze imputabili alla Regione.

Art. 8.

La legge regionale europea

1. La Regione assicura l'adeguamento dell'ordinamento regionale a quello dell'Unione europea e l'attuazione delle politiche europee attraverso l'emanazione di una legge regionale europea annuale, che:

a) recepisce gli atti normativi emanati dall'Unione europea nelle materie di competenza regionale, con particolare riguardo alle direttive, disponendo quanto necessario per l'attuazione dei regolamenti;

b) detta disposizioni attuative delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea e delle decisioni della Commissione europea che comportano obbligo di adeguamento;

c) dispone le modifiche o abrogazioni delle norme regionali conseguenti agli adempimenti di cui alle lettere *a)* e *b)* o a procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Regione;

d) individua gli atti dell'Unione europea alla cui attuazione ed esecuzione la Regione può provvedere in via regolamentare o amministrativa, dettando i relativi principi e criteri direttivi.

2. La legge regionale europea reca l'indicazione dell'anno di riferimento e stabilisce il termine per l'adozione di ogni ulteriore atto regionale di attuazione cui la legge stessa rimandi; le misure di adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi europei indicano nel titolo l'atto dell'Unione europea cui si riferiscono.

3. Entro il mese di aprile di ogni anno la Giunta regionale presenta il disegno di legge regionale europea, accompagnato da una relazione che riferisce sullo stato di attuazione della legge regionale europea dell'anno precedente, motivando in ordine agli adempimenti omessi, ed elenca le direttive europee di competenza regionale da attuare in via legislativa, regolamentare o amministrativa, nonché quelle che non necessitano di successivi provvedimenti di attuazione in quanto:

a) direttamente applicabili per il loro contenuto sufficientemente preciso e incondizionato;

b) l'ordinamento regionale è già conforme alle direttive stesse;

c) lo Stato ha già adottato provvedimenti attuativi da cui la Regione non intende discostarsi e, in tal caso, la relazione contiene l'elenco dei provvedimenti statali di attuazione.

4. Resta salva la possibilità che specifiche misure di attuazione del diritto dell'Unione europea siano contenute in altre leggi regionali, specie a fronte di atti normativi o di sentenze degli organi dell'Unione europea che comportino obblighi di adempimento e scadano prima della data di presunta entrata in vigore della legge regionale europea.

5. La legge regionale europea è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie.

Art. 9.

Programmazione regionale sulle politiche europee

1. La Regione partecipa ai piani, ai programmi e ai progetti promossi dall'Unione europea nell'ambito delle materie di propria competenza.

2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, delibera gli atti di programmazione degli interventi regionali cofinanziati dall'Unione europea e le eventuali modifiche sostanziali agli stessi. Per modifiche sostanziali si intendono, in particolare, le modifiche che comportino uno spostamento o modifica di priorità strategiche e delle risorse finanziarie ad esse collegate.

3. La Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale sull'andamento delle procedure di negoziato con lo Stato e con la Commissione europea e, al termine del negoziato, trasmette nuovamente gli atti di cui al comma 2 al Consiglio regionale.

Art. 10.

Informazione sulle politiche europee

1. La Regione fornisce supporto al sistema della programmazione di cui all'art. 9, rendendo accessibile ai cittadini, tramite i sistemi informativi della Giunta regionale e del Consiglio regionale, tutte le informazioni relative all'adozione di bandi per l'allocazione dei fondi europei.

Art. 11.

Impugnazione di atti normativi europei

1. Qualora ritenga illegittimo un atto normativo dell'Unione europea emanato in materie di competenza legislativa regionale, il Presidente della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente in materie europee, può richiederne al Governo l'i mpugnazione dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, nonché sollecitare la richiesta di impugnativa in sede di Conferenza Stato-regioni. Il Presidente della Giunta regionale può altresì proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 263 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, contro gli atti dell'Unione europea, anche regolamentari, adottati nei confronti della Regione.

2. Il Consiglio regionale può invitare il Presidente della Giunta regionale a promuovere la richiesta di cui al comma 1.

Art. 12.

Aiuti di Stato

1. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale, in relazione alle rispettive competenze, trasmettono alla Commissione europea i progetti di legge e le proposte di regolamento e di atto amministrativo che istituiscono o modificano aiuti di Stato soggetti ad obbligo di notifica in base al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. La notifica di cui al comma 1 è effettuata dal Presidente della Giunta regionale, su proposta della commissione consiliare competente in materie europee, secondo le modalità previste dalle disposizioni europee e dal Regolamento del Consiglio regionale. La commissione consiliare competente per l'istruttoria licenzia definitivamente gli atti di cui al comma I per l'approvazione da parte del Consiglio regionale dopo aver acquisito l'autorizzazione all'aiuto da parte della Commissione europea.

3. Per motivi di urgenza, gli atti di cui al comma I possono essere approvati dal Consiglio regionale senza il visto dell'Unione europea. In questo caso la legge regionale reca una clausola di sospensione dell'efficacia fino alla comunicazione della compatibilità dell'aiuto da parte della Commissione europea; alla relativa notifica provvede il Presidente della Giunta regionale.

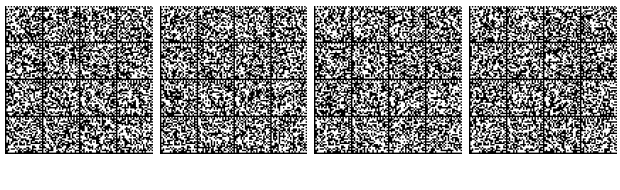

4. Nel caso il Consiglio regionale in sede di approvazione apporti al progetto di legge o alla proposta di regolamento delle modifiche, introducendo o modificando disposizioni che prevedono aiuti di Stato, si applica quanto previsto dal comma 3.

5. La Giunta regionale con proprio provvedimento adotta per gli atti di competenza disposizioni di contenuto analogo a quello previsto dal presente articolo, dandone comunicazione alla commissione consiliare competente in materie europee.

6. Le strutture della Giunta regionale e del Consiglio regionale garantiscono il reciproco accesso telematico alle banche dati in materia di aiuti di Stato.

TITOLO IV

RELAZIONI CON ISTITUZIONI E ORGANISMI EUROPEI

Art. 13.

Rappresentanti ed esperti regionali per le relazioni con le istituzioni europee

1. Il Presidente della Giunta regionale attraverso le competenti sedi di concertazione interistituzionale:

a) propone al Governo la designazione dei rappresentanti regionali in seno al Comitato delle regioni, sulla base delle indicazioni della Giunta regionale e del Consiglio regionale;

b) comunica al Governo la propria candidatura, o la designazione di un proprio delegato, quale componente della delegazione italiana che partecipa alle attività del Consiglio dell'Unione europea;

c) comunica al Governo i nominativi dei rappresentanti della Regione, o dei loro delegati, ai fini della partecipazione al Comitato tecnico integrato di cui si avvale il Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei.

2. Quando sono trattate questioni di interesse della Regione, il Presidente della Giunta regionale chiede al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di partecipare ai lavori del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei.

3. La Giunta regionale, dandone immediata comunicazione al Consiglio regionale, designa secondo le modalità concordate in sede di Conferenza Stato-regioni, i rappresentanti tecnici che partecipano:

a) ai gruppi di lavoro del Consiglio dell'Unione europea e dei comitati della Commissione europea nell'ambito delle delegazioni italiane;

b) ai negoziati con le istituzioni europee e ai tavoli di coordinamento nazionali Stato-regioni per la definizione della posizione italiana;

c) ad ogni altro tavolo o gruppo di lavoro inerente questioni europee.

4. La Giunta regionale assicura al Consiglio regionale un'informazione qualificata e tempestiva dell'attività svolta dai rappresentanti ed esperti regionali in seno alle istituzioni e gruppi di lavoro di cui ai commi 1, 2 e 3, anche mediante l'invio dei relativi verbali di seduta.

Art. 14.

Strutture regionali di coordinamento con le istituzioni europee

1. La Regione assicura il collegamento tecnico, amministrativo e operativo con le istituzioni europee mediante lo svolgimento, da parte delle competenti strutture, delle seguenti funzioni:

a) informazione alla Giunta regionale e al Consiglio regionale circa le iniziative normative della Commissione europea in materie di interesse regionale;

b) supporto al Presidente della Giunta regionale, alla Giunta regionale, ai consiglieri regionali, nonché ai rappresentanti regionali negli organismi e nei comitati di lavoro delle istituzioni dell'Unione europea;

c) sportello informativo europeo sulle attività istituzionali della Regione;

d) l'accordo tra la Regione e la rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea;

e) informazione e consulenza all'attività di enti, imprese ed organismi pubblici e privati sulle opportunità offerte dall'ordinamento dell'Unione europea;

f) studi e approfondimenti sulla normativa europea di interesse regionale;

g) coordinamento delle relazioni tra istituzioni dell'Unione europea e istituzioni pubbliche, enti locali, associazioni e altri organismi rappresentativi di interessi collettivi veneti relativamente alla presentazione di progetti e alla partecipazione a programmi e iniziative dell'Unione europea;

h) formazione in affari europei ed europrogettazione dei funzionari regionali;

i) monitoraggio dei fondi a gestione diretta della Commissione europea d'interesse per il sistema veneto.

2. Al fine di assicurare un efficace sistema di relazioni con le istituzioni e gli organismi dell'Unione europea, la Giunta regionale e il Consiglio regionale si avvalgono, per le rispettive competenze, della sede di rappresentanza di Bruxelles.

3. Con riferimento alle funzioni di cui al comma 1, la Giunta regionale individua il proprio assetto organizzativo, determinando le specifiche attribuzioni.

4. Il Presidente della Giunta regionale, in relazione agli affari internazionali di competenza regionale, può avvalersi di specifiche professionalità in materia. .

Art. 15.

Attività di partenariato istituzionale e collaborazione territoriale in ambito europeo

1. Al fine di rafforzare la coesione e l'integrazione europea la Regione promuove partenariati istituzionali, aderisce ad associazioni e partecipa a forme stabili e strutturate di collaborazione con enti territoriali interni di altri Stati membri dell'Unione europea che possano incentivare interessi comuni in campo economico, culturale, sociale e sanitario, turistico e ambientale.

2. La Regione in particolare adotta iniziative volte a valorizzare le opportunità derivanti dalla sua posizione di centralità nell'Adriatico e in Europa e le prospettive legate alla creazione dell'area di libero scambio per diventare punto di snodo delle attività commerciali e concorrere al rafforzamento della stabilità nell'area adriatica e balcanica.

TITOLO V

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E FINALI

Art. 16.

Modifiche al Regolamento del Consiglio regionale e modalità organizzative

1. Il Consiglio regionale adegua il proprio Regolamento alle prescrizioni contenute nella presente legge, definendo, in particolare:

a) le strutture consiliari competenti a svolgere il monitoraggio della documentazione trasmessa dal Governo ai fini della partecipazione alla fase ascendente;

b) le modalità della verifica del rispetto del principio di sussidiarietà da parte del Consiglio regionale;

c) le procedure per la verifica della conformità dell'ordinamento regionale a quello dell'Unione europea e la trasmissione delle relative osservazioni al Presidente del Consiglio dei ministri;

d) i tempi, le modalità di esame e di votazione della legge regionale europea e degli atti di programmazione di cui alla presente legge;

e) i compiti e le funzioni della commissione consiliare competente in materie europee;

f) le modalità di notifica alla Commissione europea dei progetti di legge e delle proposte di regolamento o atto amministrativo dirette a istituire o modificare aiuti di Stato.

2. La Giunta regionale e l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale disciplinano con deliberazioni coordinate gli aspetti organizzativi interni che consentono il raccordo tra le strutture regionali esistenti in

materia di affari europei e tra queste e le analoghe strutture a livello nazionale ed europeo e individuano, in fase di, prima applicazione della presente legge, un gruppo di lavoro Giunta-Consiglio, nonché un referente tecnico per la fase ascendente e discendente per la Giunta regionale ed uno per il Consiglio regionale.

3. La Regione promuove e favorisce la realizzazione di distacchi dei propri funzionari presso le istituzioni e gli organi dell'Unione europea, gli Stati membri dell'Unione e gli stati candidati all'adesione all'Unione, secondo la disciplina europea in materia di esperti nazionali distaccati e nel rispetto della normativa regionale in materia di ordinamento del personale.

Art. 17.

Monitoraggio sull'attuazione della legge

1. Trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale e la commissione consiliare competente in materie europee, per le parti di rispettiva competenza, presentano al Consiglio regionale una relazione sull'attuazione della legge e delle procedure da essa previste, riferendo in particolare circa la partecipazione alla formazione degli atti dell'Unione europea e l'attuazione del sistema informativo di cui all'articolo 10.

Art. 18.

Norma finanziaria

1. Dall'applicazione della presente legge non possono derivare a carico del bilancio regionale oneri aggiuntivi rispetto a quelli già previsti normativamente per finalità analoghe.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in € 110.000,00 per l'esercizio 2011, e in € 350.000,00 per ciascuno degli esercizi 2012 e 2013, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0023 «Spese generali di funzionamento» del bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011-2013.

Art. 19.

Abrogazioni

1. È abrogata la legge regionale 6 settembre 1996, n. 30 «Norme generali sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo comunitario e sulle procedure di informazione e di attuazione dei programmi comunitari».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 25 novembre 2011

ZAIA

(Omissis).

12R0008

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 2011, n. **27.**

Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2010.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 92 del 6 dicembre 2011)*

(Omissis).

12R0009

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2011, n. **20.**

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale) e alla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Emilia-Romagna - Parte I - n. 181 del 13 dicembre 2011*

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 30 DEL 1998

Art. 1.

Modifiche all'articolo 5 bis della legge regionale n. 30 del 1998

1. Il comma 4 dell'articolo 5 bis della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:

«4. Il piano adottato è depositato presso le sedi dell'Assemblea legislativa e delle province per sessanta giorni consecutivi dalla data di pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione, dell'avviso dell'avvenuta adozione. L'avviso contiene l'indicazione degli enti presso i quali il piano è depositato e dei termini entro i quali chiunque può prenderne visione. L'avviso è pubblicato, altresì, su almeno un quotidiano a diffusione regionale e sulle apposite sezioni dei siti istituzionali della Regione e delle province.».

Art. 2.

Modifiche all'articolo 5 bis della legge regionale n. 30 del 1998

1. Il comma 7 dell'articolo 5 bis della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:

«7. Copia integrale del piano approvato è depositata per la libera consultazione presso la Regione ed è trasmessa alle amministrazioni di cui al comma 3, nonché, pubblicata sui siti istituzionali di cui al comma 4. La Regione provvede alla pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* dell'avviso dell'avvenuta approvazione del piano. Dell'approvazione è data, altresì, notizia, a cura dell'amministrazione regionale, con avviso su almeno un quotidiano a diffusione regionale.».

Art. 3.

Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 30 del 1998

1. All'articolo 9 aggiungere al comma 1 la seguente lettera:

«b bis) al perseguimento di una omogenea accessibilità dei territori attraverso l'equilibrio e l'integrazione dei servizi su ferro e su gomma;».

Art. 4.

Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 30 del 1998

1. Il comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale), è sostituito dai seguenti:

«2. Le funzioni di programmazione attengono all'analisi della domanda e alla definizione della rete e della qualità e quantità dell'offerta di trasporto pubblico.

2 bis. Per i servizi autofilotranviari, tali funzioni, sono definite dall'accordo di programma tra Regione, province e comuni; le funzioni di progettazione sono di competenza degli enti locali territoriali o delle loro agenzie e attengono alla definizione del servizio offerto al pubblico ed oggetto dell'affidamento (orari, numero delle corse giornaliere per ogni linea, bigliettazione integrata, tenuta dei mezzi, e simili); la gestione del servizio è regolata dal contratto di servizio tra gli enti locali competenti, o la loro agenzia, e i soggetti affidatari ed è sottoposta al controllo degli enti stessi o della loro agenzia.

2 ter. Per i servizi ferroviari le funzioni di programmazione e quelle di progettazione sono di diretta attribuzione della Regione, salvo quanto stabilito dall'articolo 21, comma 3; la gestione del servizio, il cui affidamento può intervenire anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 18, comma 3, lettera *c)*, è regolata dal contratto di servizio e sottoposta al controllo della Regione e del soggetto appaltante se diverso dalla stessa Regione.».

2. Il comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:

«3. Il trasporto pubblico regionale e locale è organizzato secondo il principio della separazione societaria tra i soggetti titolari della proprietà della rete e degli impianti e quelli titolari della gestione dei servizi. La Regione può emanare indirizzi di carattere cogente in ordine ai contenuti dei bandi di gara e dei contratti di servizio. Definisce altresì gli indicatori di qualità dei servizi, gli obiettivi di miglioramento, da verificarsi allo scadere del quinto anno di esecuzione del contratto, le forme di incentivazione ed i meccanismi premianti e sanzionatori, che riguardo al settore autofiloviario potranno essere concordati nell'ambito degli Accordi di Programma di cui all'articolo 12.».

3. L'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 13 della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito dai seguenti: «Per l'aggiudicazione si applica il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Per l'affidamento del servizio ferroviario d'interesse regionale si procede con bando di gara europea, aggiudicando secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.».

4. Il comma 9 dell'articolo 13 della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:

«9. L'ente competente, in sede di bando, garantisce che la disponibilità delle reti, degli impianti e delle dotazioni patrimoniali, ivi compreso il materiale rotabile, essenziali per l'effettuazione del servizio, non costituisca elemento discriminante per la valutazione delle offerte. In particolare l'ente competente, attraverso una specifica individuazione risultante da elenco, garantisce al gestore aggiudicatario la disponibilità delle reti, degli impianti e delle dotazioni patrimoniali essenziali per l'effettuazione del servizio.».

5. Il comma 10 dell'articolo 13 della legge regionale 30 del 1998 è sostituito dal seguente:

«10. Nel rispetto delle previsioni del regolamento (CE) 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70, gli affidamenti dei servizi di trasporto passeggeri disciplinati dalla presente legge hanno la durata di anni dieci per il servizio di trasporto passeggeri autofilotranviario e di anni quindici per il servizio di trasporto passeggeri ferroviario. La rispettiva durata può essere prorogata entro il limite e alle condizioni indicati dal medesimo regolamento.».

Art. 5.

Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 30 del 1998

1. Il comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:

«2. Il soggetto non più affidatario che risulti tuttavia proprietario di beni, acquistati con contributi pubblici a fondo perduto o trasferiti oppure conferiti da enti pubblici, individuati dall'ente competente come funzionali all'effettuazione del servizio, quali il materiale rotabile, gli eventuali sistemi di controllo della navigazione e di bigliettazione tecnologicamente assistita, è tenuto a cederne la proprietà al subentrante, venendo compensato, in caso di contributo parziale, secondo la modalità e le valutazioni preventivamente riportate negli atti di gara e stabilite nel contratto di servizio, tra il soggetto proprietario e l'ente medesimo. Nessuna compensazione è dovuta nel caso in cui i beni risultino acquistati totalmente con contributo pubblico o trasferiti oppure conferiti da enti pubblici, fermo restando quanto stabilito all'articolo 13, comma 9. Il subentro riguarda anche le condizioni e i vincoli di cui all'articolo 35.».

Art. 6.

Modifiche all'articolo 14 bis della legge regionale n. 30 del 1998

1. Il comma 1 dell'articolo 14 bis della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:

«1. Gli atti amministrativi, preparatori all'indizione della gara, e i contratti di servizio garantiscono la più ampia trasparenza quanto all'ammissibilità e all'estensione del sub affidamento dei servizi, anche effettuato con i mezzi dell'affidatario necessari a garantire l'adeguatezza dei servizi, nei limiti delle leggi in vigore, fermo restando che l'affidatario è tenuto a fornire al sub affidatario ogni direttiva necessaria per il corretto espletamento del servizio. L'affidatario è garante della gestione e del coordinamento dell'intero servizio affidato, delle funzioni centralizzate quali l'immagine, la tariffazione e il sistema di controllo.».

Art. 7.

Modifiche all'articolo 14 ter della legge regionale n. 30 del 1998

1. Il comma 1 dell'articolo 14 ter della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:

«1. La Regione riconosce come strumento di miglioramento della qualità dei servizi lo sviluppo dell'integrazione territoriale e gestionale, da perseguire anche gradualmente. La Regione individua gli ambiti ottimali di affidamento dei servizi, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni) sentito il Consiglio delle Autonomie locali.».

2. I commi 3 e 4 dell'articolo 14 ter della legge regionale n. 30 del 1998 sono abrogati.

3. Al comma 5 dell'articolo 14 ter della legge regionale n. 30 del 1998 la parola «nove» è sostituita con la parola «dieci».

Art. 8.

Sostituzione dell'articolo 16 della legge regionale n. 30 del 1998

1. L'articolo 16 della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 16.
Obblighi di servizio pubblico e contratti di servizio

1. All'imposizione di obblighi di servizio pubblico corrisponde l'erogazione di compensazioni a favore dei gestori dei servizi di trasporto.

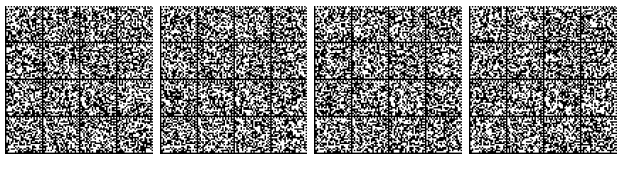

2. La definizione analitica degli obblighi, l'ambito di svolgimento dei servizi di trasporto passeggeri, la regolazione degli aspetti economici e operativi nonché la quantificazione delle compensazioni, sono realizzate attraverso la stipula di appositi contratti di servizio.

3. È ammessa la stipula di un unico contratto di servizio congiunto fra più enti interessati e uno stesso gestore del trasporto pubblico.

4. Non hanno effetto nei confronti della Regione, in assenza del consenso espresso di quest'ultima, le clausole contenute in contratti di servizio che prevedano o causino oneri superiori a quelli predeterminati negli accordi di programma o in altri atti.

5. I contratti di servizio individuano le condizioni e le valutazioni tecniche e, nell'ipotesi di beni acquistati con contributo parziale, anche economiche, in base alle quali, in caso di subentro, il precedente affidatario mette a disposizione i beni di cui all'articolo 13, comma 9 ed articolo 14, comma 2.

6. Il contratto di servizio deve contenere clausole sanzionatorie che prevedano, nei casi di incompleta o inadeguata esecuzione quantitativa o qualitativa del servizio da parte dell'esercente, la riduzione delle somme dovute a titolo di compensazione o di corrispettivo. Gli importi che l'esercente dimostri di avere già riconosciuto direttamente agli utenti a titolo di rimborso o indennizzo, per minor quantità o qualità del servizio erogato, vengono scomputati dalle somme dovute a titolo di sanzione. L'ente competente può destinare a interventi a favore degli utenti una somma non superiore al 50 per cento di quanto derivante dalle effettive riduzioni di contributi operate in base al presente comma.

7. Il contratto di servizio deve indicare gli obiettivi di qualità erogata in termini di puntualità e regolarità dei servizi, di mantenimento in efficienza dei mezzi e di rispetto delle normative di emissioni atmosferiche e acustiche, di pulizia e di illuminazione nonché di informazione agli utenti. Il contratto di servizio deve prevedere le penali per il mancato rispetto degli obiettivi di qualità.».

Art. 9.

Modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 30 del 1998

1. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 17 della legge regionale n. 30 del 1998 è inserito il seguente:

«1 ter. La Regione favorisce la costituzione e agevola il funzionamento del Comitato degli utenti del servizio ferroviario regionale, la cui composizione deve garantire la massima rappresentatività degli utenti e delle loro associazioni. A tal fine la Regione vigila affinché i principi e le regole interne del comitato garantiscano tale rappresentatività. Il comitato ha funzioni consultive e può partecipare su invito della società di cui all'articolo 18, attraverso propri rappresentanti, alle sedute del Comitato di monitoraggio e consultazione di cui all'articolo 18 bis comma 2 specificatamente attinenti alla qualità ed al livello quantitativo dei servizi oggetto del contratto, in merito ai quali esercita, in seno a detto Comitato, le funzioni di verifica consultiva ad esso attribuite.».

Art. 10.

Sostituzione dell'articolo 18 della legge regionale n. 30 del 1998

1. L'articolo 18 della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 18.
La società di gestione della rete ferroviaria regionale

1. La società di gestione, di cui all'articolo 38, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 14 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013), è una società "in house", a prevalente capitale regionale e totale capitale pubblico, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, e opera anche in regime di concessione, ai sensi dell'articolo 13, comma 4.

2. Per lo svolgimento di tali compiti fruisce di risorse proprie, derivanti dalla gestione dei beni alla stessa affidati, di finanziamenti regionali disciplinati anche da appositi contratti, di altre risorse pubbliche e private.

3. La società regionale che gestisce la rete ferroviaria:

a) assicura la piena fruibilità e il costante mantenimento in efficienza delle linee e delle infrastrutture e del materiale rotabile ad essa attribuito;

b) attua investimenti mirati al potenziamento e ammodernamento tecnologico e allo sviluppo delle linee e degli impianti ferroviari anche in relazione a strategie di commercializzazione dei servizi;

c) svolge le procedure concorsuali per l'affidamento del servizio di trasporto ferroviario regionale, sulla base degli indirizzi e dei vincoli ad essa dati dalla Regione, sottoscrive il contratto ed esegue i pagamenti;

d) esegue il monitoraggio del relativo contratto di servizio e, su richiesta della Regione, redige rapporti periodici sull'erogazione dei servizi di trasporto e della loro efficienza ed efficacia, ai fini del perseguimento degli obiettivi della presente legge;

e) gestisce e sviluppa un sistema informativo coordinato con quello della Regione e da essa liberamente accessibile nelle materie afferenti i compiti attribuiti e conseguenti, in particolare, le applicazioni per le analisi e il controllo della regolarità della circolazione.».

Art. 11.

Inserimento dell'articolo 18 bis nella legge regionale n. 30 del 1998

1. Dopo l'articolo 18 della legge regionale n. 30 del 1998 è inserito il seguente:

«Art. 18 bis.
Attività di controllo e altre competenze della Regione in materia di trasporto ferroviario

1. La Regione esercita, direttamente o tramite soggetti a ciò autorizzati, le funzioni di alta vigilanza finalizzate all'accertamento della regolarità, della qualità e del buon andamento del servizio di trasporto ferroviario di propria competenza. Effettua ispezioni volte al controllo, alla verifica e al monitoraggio dell'attuazione della programmazione e della progettazione del servizio secondo le modalità programmate e progettate, di cui all'articolo 13, nonché alla verifica del rispetto degli indirizzi e degli standard indicati dalla Regione alla società di gestione della rete ferrovia-ria regionale.

2. Al fine di monitorare il rispetto del contratto di servizio e facilitare la sua gestione, deve essere prevista dal contratto stesso la costituzione di un comitato tecnico di monitoraggio e consultazione, di cui facciano parte anche rappresentanti della Regione. Le azioni correttive attinenti al rispetto degli impegni reciproci assunti dalle parti con il contratto di servizio e gli obiettivi di miglioramento, possono essere discusse e concordate, salve le specifiche competenze, nelle riunioni del comitato tecnico.

3. Nell'ambito delle proprie attività di controllo la Regione esercita la potestà sanzionatoria.

4. La Regione esercita le funzioni ad essa attribuite dalla normativa comunitaria e statale in materia ferroviaria, riguardanti in particolare il ruolo di "organismo regolatore" della propria rete e di controllo attinenti i diritti e gli obblighi dei passeggeri.».

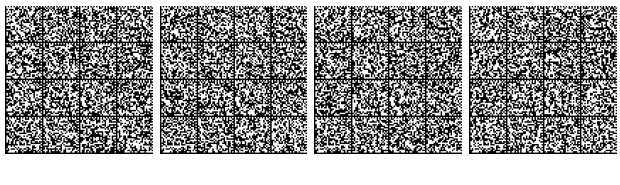

Art. 12.

Sostituzione dell'articolo 22 della legge regionale n. 30 del 1998

1. L'articolo 22 della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 22.
Rete ferroviaria

1. Fanno parte integrante della rete ferroviaria regionale, comunque acquisiti: le infrastrutture, le attrezzature e gli impianti di qualunque genere, necessari per l'esercizio del trasporto ferroviario, ivi comprese le stazioni, le fermate e i centri di interscambio passeggeri e merci collocati sulla rete stessa nonché ogni altra dotazione o intervento finanziati dalla medesima Regione per il potenziamento e ammodernamento della rete ferroviaria regionale e delle sue pertinenze.

2. La Regione affida la gestione della rete di sua competenza, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 13, comma 3, alla società di cui all'articolo 18, di proprietà esclusiva della Regione e degli enti locali o di forme associative a totale controllo degli enti locali. Gli enti locali a loro volta non possono cedere quote a soggetti diversi da quelli di cui al periodo che precede. A tale società può anche essere trasferita dalla Regione, in tutto o in parte, la proprietà delle reti, degli impianti e delle dotazioni patrimoniali.

3. La Giunta regionale determina le condizioni di funzionalità, affidabilità, nonché le condizioni per l'accesso alla rete stessa nel rispetto dei principi della separazione della rete e dei servizi.».

Art. 13.

Modifiche all'articolo 23 della legge regionale n. 30 del 1998

1. Il comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:

«1. I servizi ferroviari d'interesse regionale vengono affidati secondo le modalità dell'articolo 13.».

2. Il comma 2 bis dell'articolo 23 della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:

«2 bis. La Regione stipula periodicamente con i gestori di reti ferroviarie, diverse dalla propria, ma interessate dai servizi di sua competenza, accordi quadro secondo le previsioni del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 (Attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria).».

3. Il comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale n. 30 del 1998 è abrogato.

Art. 14.

Inserimento dell'articolo 23 bis nella legge regionale n. 30 del 1998

1. Dopo l'articolo 23 della legge regionale n. 30 del 1998 è inserito il seguente:

«Art. 23 bis.
Regolamentazione degli attraversamenti di linee ferroviarie di proprietà regionale; occupazione, utilizzo in concessione di aree appartenenti alla consistenza ferroviaria

1. La Regione Emilia-Romagna, con apposito regolamento, disciplina:

a) l'applicazione dei canoni relativi alle concessioni di diritti di attraversamento di linee ferroviarie e alle occupazioni di aree appartenenti alla consistenza regionale;

b) le modalità di richiesta e di utilizzo in concessione precaria di aree del demanio e del patrimonio regionale, sia disponibile che indisponibile, facenti parte della consistenza ferroviaria di pertinenza;

c) le sanzioni pecuniarie e amministrative per il mancato rispetto delle norme del regolamento medesimo.

2. I canoni sono introitati dal gestore della infrastruttura ferroviaria con vincolo di destinazione per il miglioramento infrastrutturale sulla base di programmi di intervento da concordare con la Regione.

3. Il pagamento del canone è annuale. Il gestore applica il regolamento di cui al comma 1 e disciplina autonomamente l'ammontare di franchigie e fideiussioni, nonché del versamento una tantum per spese di sopralluogo, istruttoria e vigilanza.

4. Il gestore dell'infrastruttura è tenuto a rendicontare annualmente alla Regione Emilia-Romagna in ordine all'ammontare dei canoni percepiti nell'anno di riferimento.».

Art. 15.

Modifiche all'articolo 30 della legge regionale n. 30 del 1998

1. La lettera c ter) del comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituita dalla seguente:

«c ter) la promozione di progetti innovativi di condivisione degli autoveicoli privati e l'attuazione di progetti di car-sharing e car-pooling (auto privata con più utenti a bordo);».

Art. 16.

Sostituzione dell'articolo 31 della legge regionale n. 30 del 1998

1. L'articolo 31 della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 31.
Tipologia degli interventi finanziari

1. La Regione fa fronte agli oneri derivanti dalla presente legge attraverso un fondo alimentato da risorse proprie, trasferite dallo Stato o conferite da soggetti pubblici e privati.

2. La Regione interviene, direttamente o in concorso con altri soggetti pubblici o privati, per il sostegno del sistema del trasporto pubblico regionale e locale, della mobilità urbana e dell'intermodalità mediante:

a) contributi o compensazioni a copertura degli oneri per i servizi minimi;

b) contributi o compensazioni per iniziative di incremento e qualificazione dei servizi di trasporto pubblico;

c) contributi a copertura degli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali;

d) contributi per gli investimenti in infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto, con priorità per i mezzi a basso livello di emissione;

e) contributi per l'incentivazione alla progettazione di opere in attuazione del Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT), nonché di studi e progetti di carattere territoriale e ambientale connessi alla loro realizzazione;

f) spese dirette della Regione;

g) finanziamenti per interventi ferroviari di manutenzione straordinaria e rinnovo degli impianti e del materiale rotabile;

h) incentivi a nuove tipologie contrattuali nell'uso dei mezzi, quali leasing e full leasing service;

i) contributi al gestore della rete ferroviaria nazionale volti al miglioramento dell'accessibilità delle stazioni e all'eliminazione di passaggi a livello, negli ambiti consentiti dalla normativa in vigore.

3. La Regione fa fronte agli oneri per il trasporto ferroviario, inerenti alle funzioni di cui al Titolo II, con risorse conseguenti all'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri relativi al trasferimento delle risorse individuate e ripartite come previsto dagli articoli 12 e 20 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59) o attraverso risorse proprie.

4. La Regione provvede a trasferire le somme di cui al comma 2, lettera *c)* alle Aziende che esercitano trasporto ferroviario ovvero alle Agenzie locali per la mobilità e il trasporto pubblico locale competenti

per territorio, a seconda della prevalenza dei servizi svolti autorizzate da specifici provvedimenti normativi, definendo le modalità di ripartizione delle somme medesime, nell'ammontare determinato nell'anno 2011, proporzionalmente ai servizi minimi ammessi a finanziamento regionale nei diversi bacini per quanto riguarda il settore autofiloviario, alle percorrenze complessive dei treni passeggeri sulla rete ferroviaria regionale, nonché per quanto riguarda le infrastrutture regionali alla lunghezza della relativa rete ferroviaria.».

Art. 17.

Modifiche all'articolo 32 della legge regionale n. 30 del 1998

1. Nel comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale n. 30 del 1998 dopo la parola «locale.» è inserita la seguente frase: «A decorrere dall'anno 2014, la Giunta regionale, ferme restando le disponibilità di cui al successivo comma 5, determina il contributo chilometrico per i servizi minimi, comprensivo delle risorse previste per i rinnovi contrattuali di cui all'articolo 31, comma 2, lettera *c)*, tenuto conto dei costi medi per l'esercizio dei servizi stessi nonché delle specificità dei diversi bacini.».

2. Nel comma 1 bis dell'articolo 32 della legge regionale n. 30 del 1998 dopo il numero «8» è inserita la seguente locuzione: «e di quanto indicato al comma 1».

3. Il comma 2 dell'articolo 32 della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente: «2. La Regione, per garantire l'equilibrio economico dei contratti di servizio, attribuisce, con l'eventuale concorso degli altri soggetti interessati, compensazioni adeguate ai soggetti gestori dei servizi di competenza regionale, a fronte degli oneri di servizio richiesti e connessi ai servizi minimi garantiti.».

4. Nel comma 5 dell'articolo 32 della legge regionale n. 30 del 1998 dopo «9 e 10,» è abrogata la seguente frase: «in via preventiva rispetto alla sottoscrizione dei contratti di servizio di cui all'articolo 16,».

5. Nel comma 6 dell'articolo 32 della legge regionale n. 30 del 1998, alla fine del periodo inserire la seguente frase: «La Giunta regionale tenuto conto della coerenza della programmazione di livello locale di cui agli articoli 6 e 7 agli indirizzi e alle direttive definite dal PRIT e agli obiettivi indicati nell'atto di indirizzo di cui all'articolo 8, individua criteri di premialità o penalità sulla cui base destinare incentivi all'effettiva attuazione della programmazione locale, nonché all'incremento dei servizi minimi di trasporto pubblico.».

6. Nei commi 7 e 8 dell'articolo 32 della legge regionale n. 30 del 1998 dopo la parola «contributi» sono aggiunte le seguenti «e delle compensazioni».

Art. 18.

Modifiche all'articolo 32 bis della legge regionale n. 30 del 1998

1. Al comma 1 dell'articolo 32 bis dopo la parola «lettera» le parole «e bis)» sono sostituite dalla parola «*g)*».

2. Il comma 2 dell'articolo 32 bis della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente: «2. La Giunta regionale approva un programma triennale d'interventi e prevede la concessione dei relativi contributi alla società di cui all'articolo 18, finalizzati alla manutenzione straordinaria e al rinnovo della rete, delle attrezzature, degli impianti, delle relative pertinenze, nonché del materiale rotabile a essa assegnato, di proprietà regionale, trasferitogli dalla Regione o acquistato con contributi regionali, stabilendo le modalità di erogazione.».

3. Il comma 3 dell'articolo 32 bis della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente: «3. Con l'atto di cui al comma 2, che ha anche valore di concessione di contributi, la Giunta regionale può disporre l'erogazione, a titolo di acconto, di una somma non superiore al 50 per cento del contributo complessivamente concesso per il medesimo anno, a favore dell'impresa di cui all'articolo 18.».

Art. 19.

Modifiche all'articolo 34 della legge regionale n. 30 del 1998

1. Il comma 4 dell'articolo 34 della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:

«4. Il limite del 70 per cento previsto ai commi 1 e 3 non si applica agli interventi sui beni ferroviari di proprietà della Regione e su attrezzature, impianti e materiale rotabile, funzionali al trasporto ferroviario di persone, oggetto di finanziamento regionale.».

2. Dopo la lettera *c)* comma 6 dell'articolo 34 della legge regionale n. 30 del 1998 sono inserite le seguenti:

«c bis) la società di cui all'articolo 18, concessionaria della rete ferroviaria regionale di cui all'articolo 18;

c ter) il gestore della rete ferroviaria nazionale nei casi e alle condizioni consentite dalla legge.».

Art. 20.

Modifiche all'articolo 39 della legge regionale n. 30 del 1998

1. Il comma 3 dell'articolo 39 della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:

«3. La Giunta regionale stabilisce la tipologia dei titoli di viaggio e i corrispondenti livelli tariffari di riferimento da applicarsi ai servizi di trasporto pubblico regionale e locale; definisce altresì i livelli tariffari di riferimento e le modalità d'uso di altri sistemi di mobilità complementari al trasporto pubblico regionale e locale, quali il "bike sharing", che favoriscono l'integrazione dei servizi medesimi.».

2. Il comma 5 ter dell'articolo 39 della legge regionale n. 30 del 1998 è abrogato.

Art. 21.

Sostituzione dell'articolo 40 della legge regionale n. 30 del 1998

1. L'articolo 40 della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 40.
Condizioni di trasporto e sanzioni amministrative

1. Le condizioni di trasporto sono stabilite dalle agenzie per la mobilità o dalle imprese di gestione del servizio in apposito regolamento di servizio, nel rispetto delle norme di legge, e devono essere portate a conoscenza del pubblico in modo permanente. Se il regolamento è stabilito dall'impresa è trasmesso all'Agenzia locale o all'ente affidante e assume valore dopo due mesi dall'inoltro in assenza di rilievi.

2. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale sono tenuti a munirsi di valido titolo di viaggio, a convalidarlo e conservarlo per la durata del percorso e a esibirlo su richiesta degli agenti accertatori. La constatazione della contraffazione del titolo di viaggio comporta in ogni caso il ritiro del documento da parte dell'agente in servizio.

3. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale sono altresì tenuti, in occasione del primo accesso al servizio e di ogni cambio mezzo, agli obblighi di validazione dei titoli di viaggio connessi a tariffazione elettronica relativa alla mobilità multimodale delle persone.

4. L'obbligo di validazione, in occasione del primo accesso al servizio e di ogni cambio mezzo, degli abbonamenti personali elettronici di tipo forfettario, potrà esser disposto in maniera coordinata dalle autorità competenti, inserito nei regolamenti di servizio e portato a conoscenza del pubblico in modo chiaro e permanente.

5. La Giunta regionale potrà determinare norme specifiche di accesso ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale, in presenza di possibili evoluzioni tecnologiche di bigliettazione.

6. La violazione degli obblighi indicati ai commi 2 e 3 comporta:

a) il pagamento dell'importo relativo alla tariffa di corsa semplice per il servizio già usufruito;

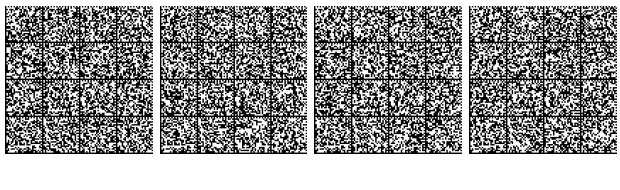

b) la sanzione amministrativa non inferiore a cinquanta e non superiore a duecento volte la tariffa ordinaria in vigore relativa alla prima zona tariffaria; l'importo della sanzione è arrotondato ai 0,50 euro superiori;

c) il pagamento dell'importo corrispondente al valore del titolo abusivamente utilizzato, nel caso di utilizzo di titolo di viaggio contraffatto o alterato, oltre a quanto previsto alla lettera *b)* e fatta salva l'azione penale.

7. Le sanzioni di cui al comma 6 si applicano anche quando l'utente, titolare di abbonamento personale non sia in grado di esibirlo all'agente accertatore. Nel caso in cui lo stesso presenti il documento di viaggio entro i successivi cinque giorni, purché il documento non risulti regolarizzato successivamente all'accertamento della violazione, si applica una sanzione fissa pecuniaria di importo pari a 6 euro.

8. Alla violazione degli obblighi di cui ai commi 3 e 4 si applica una sanzione pecuniaria nella misura fissa di importo pari a 6 euro. Al viaggiatore è comunque consentito regolarizzare la propria posizione all'atto della contestazione mediante l'immediato pagamento nelle mani dell'agente accertatore.

9. Il pagamento delle somme, dovute per le violazioni di cui alla presente legge, può essere effettuato nella misura minima indicata al comma 6 lettera *b)* immediatamente nelle mani dell'agente accertatore all'atto della contestazione, ovvero entro i successivi cinque giorni nella sede del soggetto responsabile dell'emissione dei titoli di viaggio o anche a mezzo di versamento in conto corrente postale. Decorso tale termine, resta ferma la possibilità del pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

10. I soggetti responsabili dell'emissione dei titoli di viaggio rendono nota al pubblico la comminatoria della sanzione e dei connessi pagamenti, mediante avvisi da affiggersi in luoghi ben visibili agli utenti a terra e a bordo dei veicoli.

11. L'accertamento e la contestazione immediata delle violazioni sono regolati dagli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 della legge regionale n. 21 del 1984, e sono svolti dagli agenti accertatori, incaricati dai soggetti responsabili dell'emissione dei titoli di viaggio. Gli autisti, se previsto dai regolamenti aziendali, possono svolgere anche le funzioni di agenti accertatori. Resta ferma la competenza degli ufficiali e agenti di Polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

12. Gli agenti accertatori sono abilitati a effettuare i controlli previsti dall'articolo 13 della legge n. 689 del 1981, compresi quelli necessari per la identificazione del trasgressore, nonché tutte le altre attività istruttorie previste dal Capo I, Sezione II della medesima legge e dalla legge regionale n. 21 del 1984.

13. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, come prevede l'articolo 13 della legge regionale n. 21 del 1984, l'agente che ha accertato l'inadempimento deve inoltrare, nella più vicina sede di esercizio, rapporto completo di processo verbale di accertamento al soggetto responsabile dell'emissione dei titoli di viaggio per i conseguenti adempimenti di legge.

14. L'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 15 della legge regionale n. 21 del 1984 è emessa dal soggetto responsabile dell'emissione dei titoli di viaggio.

15. Gli agenti accertatori provvedono anche a contestare le altre violazioni in materia di trasporto pubblico contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) e per le quali sia prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa.

16. Per le infrazioni di cui all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980 che abbiano determinato danno materiale alle attrezzature o ai beni strumentali delle imprese, si applica la sanzione accessoria da un minimo di 103 euro a un massimo di 309 euro, oltre al risarcimento del danno derivante.

17. I proventi delle sanzioni, nonché i rimborsi del prezzo del servizio non pagato dall'utente, fino alla conclusione dell'eventuale contenzioso, sono trattenuti dai soggetti responsabili dell'emissione dei titoli di viaggio e registrati in apposita separata voce della contabilità.».

Art. 22.

Modifiche all'articolo 44 della legge regionale n. 30 del 1998

1. Il comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale n. 30 del 1998 è abrogato.

2. Al comma 3 bis dell'articolo 44 della legge regionale n. 30 del 1998 le parole «agli attuali concessionari» sono sostituite dalle seguenti: «al concessionario».

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 44 della legge regionale n. 30 del 1998 sono aggiunti i seguenti:

«4 bis. La Regione, come indicato dall'articolo 35, salvo quanto previsto dall'articolo 49 comma 3, può:

a) conferire, in tutto o in parte, all'impresa affidataria dei servizi il materiale rotabile di sua proprietà;

b) trasferire o conferire, in tutto od in parte, alla società che gestisce la rete ferroviaria il materiale rotabile di sua proprietà.

4 ter. Resta di proprietà delle imprese di cui al punto precedente il materiale rotabile acquistato con contributi pubblici. La Giunta regionale attribuisce alle due nuove società di cui al comma 4, a titolo di conferimento o di trasferimento, come sopra specificato, il materiale rotabile ed i beni appartenenti alla società acquisita ai sensi della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 39 (Acquisizione da parte della Regione Emilia-Romagna delle quote della società "Ferrovie Emilia-Romagna società a responsabilità limitata").

4 quater. In via transitoria ed eccezionale, qualora si verifichino condizioni contingenti in prossimità dell'affidamento del servizio ferroviario regionale di trasporto passeggeri, anche in relazione ai tempi di svolgimento delle procedure di gara, al fine di garantire continuità al servizio, è consentito, alla società di cui all'articolo 18, l'affidamento diretto del servizio di trasporto all'esercente il servizio stesso stipulando un contratto di durata massima triennale.».

Art. 23.

Modifiche all'articolo 45 della legge regionale n. 30 del 1998

1. I commi 3, 4, 4 bis, 4 ter, 6 e 7, dell'articolo 45 della legge regionale n. 30 del 1998 sono abrogati.

Art. 24.

Sostituzione dell'articolo 48 della legge regionale n. 30 del 1998

1. L'articolo 48 della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 48.
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, o mediante l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).».

Art. 25.

Modifiche all'articolo 49 della legge regionale n. 30 del 1998

1. Il comma 2 dell'articolo 49 della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:

"2. I beni di cui al comma 1 che, a seguito di accertamento tecnico, risultino non più necessari all'esercizio del trasporto pubblico

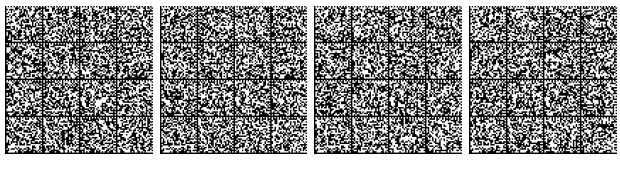

regionale e locale, possono essere alienati o adibiti ad altri scopi, d'intesa, per i mezzi adibiti a servizi autofilotranviari, con gli enti locali.».

2. Al comma 3 dell'articolo 49 della legge regionale n. 30 del 1998, dopo la parola «locale» sono aggiunte le seguenti: «della Regione Emilia-Romagna».

TITOLO II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 1999

Art. 26.

Sostituzione dell'articolo 162 della legge regionale n. 3 del 1999

1. L'articolo 162 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) è sostituito dal seguente:

«Art. 162.
Funzioni della Regione

1. La Regione esercita le funzioni relative alla pianificazione e programmazione della rete viaria di interesse regionale di cui all'articolo 163 ed al coordinamento delle funzioni attribuite alle Province.

2. La Regione in particolare provvede:

a) alla pianificazione della viabilità nell'ambito del PRIT, in coerenza con la pianificazione nazionale;

b) alla programmazione, attraverso il programma di cui all'articolo 164 bis, dei nuovi interventi di riqualificazione, ammodernamento, sviluppo e grande infrastrutturazione della rete delle strade di interesse regionale, nonché alla programmazione, attraverso il programma di cui all'articolo 164 ter, commi 2 e 3, delle autostrade regionali;

c) al coordinamento delle funzioni attribuite alle province, anche attraverso l'emanazione, di concerto con le stesse, di indirizzi tecnici in materia di progettazione, costruzione, manutenzione, gestione e sicurezza delle strade, nonché in materia di catasto delle strade, di sistemi informativi e di monitoraggio del traffico;

d) alla ripartizione, nell'ambito delle funzioni generali di coordinamento, di risorse per concorrere alla manutenzione straordinaria della rete stradale provinciale, da utilizzare in via prioritaria su quella ricadente nella rete viaria di interesse regionale e al fine di garantire omogeneità degli standard tecnici e funzionali dell'intera rete provinciale;

e) all'individuazione, di concerto con gli enti territorialmente interessati, delle opere stradali compensative, connesse o complementari a interventi ricadenti nella rete viaria di interesse regionale, nonché al trasferimento delle risorse di cui all'articolo 167, commi 6 e 7;

f) alla redazione dei piani regionali di riparto dei finanziamenti per la mobilità ciclistica e per la realizzazione di reti di percorsi ciclabili integrati, ai sensi della legge 19 ottobre 1998, n. 366 (Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica).».

Art. 27.

Sostituzione dell'articolo 163 della legge regionale n. 3 del 1999

1. L'articolo 163 della legge regionale n. 3 del 1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 163.
Rete viaria di interesse regionale

1. La rete viaria di interesse regionale è individuata nella "grande rete" e nella "rete di base principale", così come definite dal PRIT approvato con delibera consiliare n. 1322 del 22 dicembre 1999, nonché dalle strade trasferite dallo Stato, dalle autostrade regionali e dalle opere stradali a essa connesse o complementari o compensative.

2. I piani regionali integrati dei trasporti di successiva approvazione individuano la rete viaria di interesse regionale.

3. L'Assemblea legislativa, in deroga alla procedura di cui all'articolo 5 bis della legge regionale n. 30 del 1998, su proposta della Giunta regionale, sentito il Consiglio delle Autonomie locali, può apportare eventuali modifiche non sostanziali alla rete viaria di interesse regionale individuata nel PRIT.».

Art. 28.

Modifica all'articolo 164 della legge regionale n. 3 del 1999

1. Alla lettera *e)* del comma 2 dell'articolo 164 dopo la parola «programma» è eliminata la parola «triennale».

Art. 29.

Sostituzione dell'articolo 164 bis della legge regionale n. 3 del 1999

L'articolo 164 bis della legge regionale n. 3 del 1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 164 bis.
Programma quinquennale di intervento sulla rete delle strade di interesse regionale

1. Il programma quinquennale di intervento sulla rete delle strade di interesse regionale è lo strumento di programmazione con il quale la Regione definisce:

a) gli interventi per la riqualificazione, l'ammodernamento, lo sviluppo e la grande infrastrutturazione della rete delle strade di interesse regionale anche realizzabili con la tecnica della finanza di progetto;

b) le opere stradali compensative o complementari o connesse alle autostrade regionali di cui all'articolo 164 ter.

2. La Giunta regionale, sulla base degli obiettivi di sviluppo e miglioramento della rete viaria individuati dal Piano regionale integrato dei trasporti, nonché delle esigenze indicate dalle Province, predispone il programma sentito il Consiglio delle Autonomie locali.

3. L'Assemblea legislativa approva il programma e, ove necessario, lo aggiorna annualmente su proposta della Giunta regionale.».

Art. 30.

Modifica all'articolo 164 ter della legge regionale n. 3 del 1999

1. Il comma 4 dell'articolo 164 ter della legge regionale n. 3 del 1999 è sostituito dal seguente:

«4. La realizzazione delle autostrade regionali in attuazione del programma previsto ai commi 2 e 3 trova copertura nelle risorse stanziate per la rete viaria di cui all'articolo 167; le risorse, specificamente autorizzate dal bilancio regionale, per la realizzazione di autostrade regionali sono gestite dalla Regione ovvero dalle Province, sulla base di specifiche convenzioni che ne definiscono tempi, modalità e altri adempimenti.».

Art. 31.

Sostituzione dell'articolo 167 della legge regionale n. 3 del 1999

1. L'articolo 167 della legge regionale n. 3 del 1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 167.
Risorse per la rete viaria

1. La Regione stanzia per la rete viaria, distintamente e nel rispetto dei vincoli e degli equilibri di bilancio, le risorse trasferite dallo Stato alla Regione, nonché le risorse aggiuntive proprie della Regione.

2. Tali risorse sono destinate a:

a) interventi di cui all'articolo 164 bis, comma 1, lettere *a)* e *b)*;

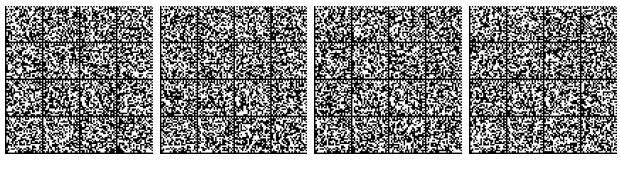

b) manutenzione straordinaria della rete stradale provinciale, con priorità di spesa per quella ricadente nella rete stradale di interesse regionale al fine di mantenere omogenei standard tecnici e funzionali sulla stessa;

c) opere volte alla sistemazione della viabilità provinciale di interesse regionale resesi necessarie a seguito di eventi eccezionali o calamitosi;

d) studi di fattibilità, studi ambientali, progettazioni, analisi preventive e indagini funzionali alla progettazione;

e) catasto delle strade, rilevazioni del traffico, attività di monitoraggio sull'incidentalità e sulle condizioni di utilizzazione delle strade;

f) creazione e gestione di una rete regionale di centrali di rilevazione ed elaborazione dei dati relativi al traffico e costituzione di un centro regionale di monitoraggio;

g) realizzazione di autostrade regionali in attuazione del programma di cui all'articolo 164 ter.

3. Le risorse per interventi di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)* sono assegnate alle province secondo i criteri, le modalità e le procedure definite dalla Giunta regionale.

4. Le risorse, specificamente autorizzate dal bilancio regionale, per gli interventi di cui al comma 2, lettera *c)* destinate a eventi eccezionali o calamitosi, sono trasferite con delibera della Giunta regionale alla provincia interessata.

5. Le risorse per gli interventi di cui al comma 2, lettere *d)*, *e)* ed *f)* sono gestite direttamente dalla Regione, anche sulla base di apposite convenzioni con le Province.

6. La Regione è altresì autorizzata ad introitare le somme trasferite dai soggetti gestori di infrastrutture, sulla base di apposite convenzioni, al fine della progettazione e realizzazione delle opere stradali compensative o connesse o complementari agli interventi ricadenti sulla rete viaria di interesse regionale.

7. Le risorse di cui al comma 6 sono trasferite agli enti sul cui territorio ricadranno le opere da progettare e realizzare, sulla base di specifiche convenzioni, attuative di quelle previste al comma 6, che ne definiscano modalità, tempi e procedure.».

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32.

Disposizioni finali

1. Con riferimento alle modifiche apportate alla legge regionale n. 30 del 1998 dalla presente legge, al fine di consentire l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse e per l'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli della parte spesa del bilancio regionale alle necessità di realizzazione degli interventi previsti, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto, ove necessario, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio, variazioni compensative alla parte spesa del bilancio, di competenza e di cassa, fra capitoli appartenenti alla medesima unità previsionale di base e fra unità previsionali di base e relativi capitoli, appartenenti alla medesima classificazione economica. A tal fine è altresì autorizzata l'istituzione e la dotazione di nuovi capitoli di spesa nell'ambito delle unità previsionali di base già istituite o di nuove unità previsionali di base.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 13 dicembre 2011

ERRANI

(Omissis)

11R0634

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 4 novembre 2011, n. **55.**

Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM). Modifiche alla legge regionale n. 88/1998 in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla legge regionale n. 42/1998 in materia di trasporto pubblico locale, alla legge regionale n. 1/2005 in materia di governo del territorio, alla legge regionale n. 19/2011 in materia di sicurezza stradale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Toscana n. 53 del 14 novembre 2011)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

ISTITUZIONE DEL PIANO REGIONALE INTEGRATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ, CONTENUTI E ATTUAZIONE

Art. 1.

Oggetto della legge

1. La presente legge istituisce il piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM) e ne definisce l'ambito di intervento ed i contenuti.

Art. 2.

Piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità

1. Il PRIIM costituisce attuazione del programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all'art. 6 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), e persegue le finalità di:

a) realizzare una rete integrata e qualificata di infrastrutture e servizi per la mobilità sostenibile di persone e merci;

b) ottimizzare il sistema di accessibilità alle città toscane, al territorio e alle aree disagiate e sviluppare la piattaforma logistica toscana quale condizione di competitività del sistema regionale;

c) ridurre i costi esterni del trasporto anche attraverso il riequilibrio e l'integrazione dei modi di trasporto, l'incentivazione dell'uso del mezzo pubblico, migliori condizioni di sicurezza stradale e la diffusione delle tecnologie per l'informazione e la comunicazione.

Art. 3.

Contenuti del PRIIM

1. Il PRIIM ha carattere di piano intersettoriale ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 49/1999 e delinea le strategie di attuazione integrata e coordinata delle politiche regionali nei seguenti ambiti interconnessi di azione strategica:

a) realizzazione delle grandi opere per la mobilità di interesse nazionale e regionale;

b) qualificazione del sistema dei servizi di trasporto pubblico;

c) azioni per la mobilità sostenibile e per il miglioramento dei livelli di sicurezza stradale e ferroviaria;

d) interventi per lo sviluppo della piattaforma logistica toscana;

e) azioni trasversali per l'informazione e comunicazione, ricerca e innovazione, sistemi di trasporto intelligenti.

2. Ai fini di cui al comma 1, il PRIIM:

a) definisce ed aggiorna periodicamente il quadro conoscitivo relativo allo stato delle infrastrutture ferroviarie, stradali e autostradali, delle infrastrutture per la logistica, della domanda di mobilità e dell'offerta dei servizi;

b) promuove il coordinamento e l'integrazione delle politiche regionali per gli aspetti relativi alla mobilità e alle infrastrutture in riferimento agli altri piani e programmi di settore;

c) definisce gli obiettivi strategici, gli indirizzi, il quadro delle risorse attivabili e la finalizzazione delle risorse disponibili per ciascun ambito di cui al comma 1;

d) individua le tipologie di intervento finalizzate al raggiungimento degli obiettivi strategici di cui alla lettera *c)*, determinandone i risultati attesi e gli indicatori, ed individua i criteri di ripartizione delle risorse a cui i documenti attuativi di cui all'art. 4 debbono attenersi, contenendo, in particolare, quanto previsto:

1) in materia di viabilità regionale dall'art. 24 della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112);

2) in materia di porti, aeroporti e vie navigabili di interesse regionale, dagli articoli 25 e 26 della legge regionale n. 88/1998;

3) in materia di trasporto pubblico locale, dall'art. 5 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale);

4) in materia di promozione e sicurezza stradale, dall'art. 1, comma 2, lettera *a)*, e dall'art. 2, comma 4, lettera *a)*, della legge regionale 11 maggio 2011, n. 19 (Disposizioni per la promozione della sicurezza stradale in Toscana).

Art. 4.

Attuazione e monitoraggio del PRIIM

1. I contenuti del PRIIM, di cui all'art. 3, vengono attuati tramite le procedure di cui all'art. 10-*bis*, commi 1 e 2, della legge regionale n. 49/1999.

2. La Giunta regionale presenta entro il 31 marzo di ogni anno alla commissione consiliare competente e al Consiglio regionale un documento di monitoraggio, che descrive:

a) gli stati di realizzazione del PRIIM, con particolare riguardo a quanto previsto dal piano attuativo relativo all'anno precedente e le eventuali criticità riscontrate;

b) i risultati dell'attuazione del PRIIM con riferimento agli specifici obiettivi programmati;

c) le variazioni più rilevanti eventualmente intervenute nel quadro conoscitivo di riferimento.

Art. 5.

Raccordo con la pianificazione territoriale

1. Il PRIIM definisce le strategie e gli obiettivi in materia di infrastrutture, mobilità e trasporti in coerenza con il piano di indirizzo territoriale (PIT) di cui all'art. 48 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio).

Art. 6.

Norma finanziaria

1. Le risorse destinate al finanziamento degli interventi previsti dal PRIIM sono individuate in coerenza con gli stanziamenti di bilancio.

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 DICEMBRE 1998, N. 88 (ATTRIBUZIONE AGLI ENTI LOCALI E DISCIPLINA GENERALE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE E DEI COMPITI IN MATERIA DI URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PROTEZIONE DELLA NATURA E DELL'AMBIENTE, TUTELA DELL'AMBIENTE DAGLI INQUINAMENTI E GESTIONE DEI RIFIUTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO, ENERGIA E RISORSE GEOTERMICHE, OPERE PUBBLICHE, VIABILITÀ E TRASPORTI CONFERITE ALLA REGIONE DAL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112).

Art. 7.

Modifiche all'art. 22 della legge regionale n. 88/1988

1. Dopo il comma 3 dell'art. 22 della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), è inserito il seguente: «3-*bis*. La regione promuove l'esercizio coordinato ed integrato delle funzioni proprie e di quelle trasferite agli enti locali tramite appositi accordi e convenzioni».

Art. 8.

Modifiche all'art. 24 della legge regionale n. 88/1998

1. Il comma 1 dell'art. 24 della legge regionale n. 88/1998 è sostituito dal seguente: «1. Gli obiettivi, gli indirizzi e i criteri di ripartizione delle risorse destinate agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e alle nuove opere da realizzare sono definiti dal piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM) di cui alla legge regionale 4 novembre 2011, n. 55 (Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità "PRIIM". Modifiche alla legge regionale n. 88/1998 in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla legge regionale n. 42/1998 in materia di trasporto pubblico locale, alla legge regionale n. 1/2005 in materia di governo del territorio, alla legge regionale n. 19/2011 in materia di sicurezza stradale)».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 24 della legge regionale n. 88/1998 è inserito il seguente: «1-*bis*. La Giunta regionale, con i documenti attuativi di cui all'art. 4 della legge regionale n. 55/2011, definisce le azioni specifiche di intervento e le relative risorse, fissando altresì il termine per la relativa progettazione ed esecuzione delle opere».

3. Dopo il comma 3 dell'art. 24 della legge regionale n. 88/1998 è aggiunto il seguente: «3-*bis*. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 10-*bis*, comma 3, della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), gli stati di realizzazione e i risultati dell'attuazione nell'ambito del monitoraggio del PRIIM di cui all'art. 4, comma 2, della legge regionale n. 55/2011».

Art. 9.

Modifiche all'art. 25 della legge regionale n. 88/1998

1. La lettera *a)* del comma 1 dell'art. 25 della legge regionale n. 88/1998 è sostituita dalla seguente: «*a)* l'individuazione nel piano di indirizzo territoriale (PIT) dei porti di interesse regionale; la previsione degli interventi di ampliamento, di riqualificazione di quelli esistenti e la disciplina delle funzioni di tali porti, ai sensi dell'art. 48, comma 4, lettera *c-quater),* della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);».

2. Dopo la lettera *b)* del comma 1 dell'art. 25 della legge regionale n. 88/1998 è aggiunta la seguente: «*b-bis)* la classificazione, ai fini della programmazione nell'ambito del PRIIM di cui alla legge regionale n. 55/2011, dei porti di interesse regionale e delle vie fluviali e dei laghi di interesse regionale ai fini della navigabilità».

3. Al comma 6 dell'art. 25 della legge regionale n. 88/1998 le parole: «A tal fine, il Consiglio regionale approva una deliberazione di

indirizzo con la quale» sono sostituite dalle seguenti: «Nell'ambito del PRIIM di cui alla legge regionale n. 55/2011».

4. Il comma 7 dell'art. 25 della legge regionale n. 88/1998 è abrogato.

Art. 10.

Modifiche all'art. 26 della legge regionale n. 88/1998

1. Dopo la lettera *b)* del comma 1 dell'art. 26 della legge regionale n. 88/1998 è aggiunta la seguente: «*b-bis)* la classificazione, ai fini della programmazione nell'ambito del PRIIM di cui alla legge regionale 55/2011, degli aeroporti di interesse regionale».

Art. 11.

*Abrogazione dell'art. 27-*ter *della legge regionale n. 88/1998*

1. L'art. 27-*ter* della legge regionale n. 88/1998 è abrogato.

Capo III

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 31 LUGLIO 1998, N. 42 (NORME PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE)

Art. 12.

Abrogazione dell'art. 4 della legge regionale n. 42/1998

1. L'art. 4 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale), è abrogato.

Art. 13.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 42/1998

1. La rubrica dell'art. 5 della legge regionale n. 42/1998 è sostituita dalla seguente: «Programmazione regionale dei servizi di trasporto pubblico».

2. Il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 42/1998 è abrogato.

3. Al comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 42/1998 le parole: «Il programma,» sono sostituite dalle seguenti: «Il piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM) di cui alla legge regionale 4 novembre 2011, n. 55 (Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità "PRIIM". Modifiche alla legge regionale n. 88/1998 in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla legge regionale n. 42/1998 in materia di trasporto pubblico locale, alla legge regionale n. 1/2005 in materia di governo del territorio, alla legge regionale n. 19/2011 in materia di sicurezza stradale), ai fini della qualificazione del sistema dei servizi ed».

4. Al comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 42/1998 le parole: «Il programma» sono sostituite dalle seguenti: «La Giunta regionale definisce le azioni operative per l'attuazione degli obiettivi ed indirizzi del comma 1 e».

Art. 14.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 42/1998

1. Al comma 4 dell'art. 6 della legge regionale n. 42/1998 le parole: «nel programma regionale di cui all'art. 5» sono sostituite dalle seguenti: «nel PRIIM di cui alla legge regionale n. 55/2011».

Art. 15.

Modifica all'art. 8 della legge regionale n. 42/1998

1. Al comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 42/1998 le parole «del programma regionale dei servizi di trasporto pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «del PRIIM di cui alla legge regionale n. 55/2011».

Capo IV

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 GENNAIO 2005, N. 1 (NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO)

Art. 16.

Modifiche all'art. 48 della legge regionale n. 1/2005

1. La lettera *c-bis)* del comma 4 dell'art. 48 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), è sostituita dalla seguente:

«*c-bis)* indirizzi e prescrizioni per la pianificazione territoriale in materia di infrastrutture e di trasporti;».

2. La lettera *c-quinquies)* del comma 4 dell'art. 48 della legge regionale n. 1/2005 è abrogata.

Capo V

MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 11 MAGGIO 2011, N. 19 (DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELLA SICUREZZA STRADALE IN TOSCANA)

Art. 17.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 19/2011

1. Alla lettera *a)* del comma 4 dell'art. 2 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 19 (Disposizioni per la promozione della sicurezza stradale in Toscana), le parole: «nel piano regionale della mobilità e della logistica» sono sostituite dalle seguenti: «nel piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM) di cui alla legge regionale 4 novembre 2011, n. 55 (Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità "PRIIM". Modifiche alla legge regionale n. 88/1998 in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla legge regionale n. 42/1998 in materia di trasporto pubblico locale, alla legge regionale n. 1/2005 in materia di governo del territorio, alla legge regionale n. 19/2011 in materia di sicurezza stradale)».

Capo VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 18.

Disposizioni transitorie

1. Fino all'approvazione del PRIIM e del documento attuativo in materia di viabilità regionale di cui all'art. 4, conserva validità il programma pluriennale d'intervento sulle strade regionali già approvato al momento dell'entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'art. 24, comma 1, della legge regionale n. 88/1998. Tale programma pluriennale può essere aggiornato con deliberazione del Consiglio regionale.

2. Fino all'approvazione del PRIIM, i criteri da utilizzare per il riparto delle risorse a favore degli enti locali per la realizzazione degli interventi infrastrutturali nei porti e nelle vie navigabili di interesse regionale sono contenuti nella deliberazione del Consiglio regionale 30 dicembre 2008, n. 101 (Definizione dei criteri per i contributi in materia di porti regionali e navigazione interna ai sensi dell'art. 21-*bis* della legge regionale 27 maggio 2008, n. 27 «Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 2007, n. 67 legge finanziaria per l'anno 2008)». Tale deliberazione può essere aggiornata dal Consiglio regionale.

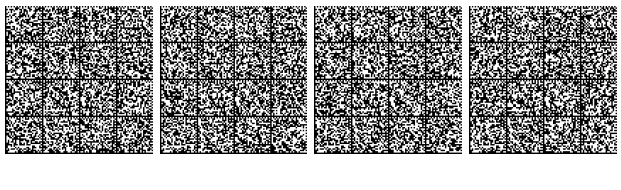

3. Fino all'approvazione del PRIIM, la Giunta regionale provvede, in attuazione dei criteri stabiliti nella deliberazione consiliare di cui al comma 2 ed in coerenza con il PIT, a specificare con i documenti attuativi annuali gli obiettivi operativi e le modalità di intervento e ad aggiornare il quadro finanziario sulla base del bilancio di previsione annuale. Tali documenti sono trasmessi dalla Giunta regionale alla commissione consiliare competente.

4. Fino all'approvazione del PRIIM, mantiene efficacia il piano della mobilità e della logistica approvato con deliberazione del Consiglio regionale 22 giugno 2004, n. 63 (Piano regionale della mobilità e della logistica. Approvazione atto di programmazione ai sensi dell'art. 13, comma 2, della deliberazione del Consiglio regionale 25 gennaio 2000, n. 12 «Approvazione del Piano di indirizzo territoriale. Art. 7. Legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5)».

5. In sede di prima applicazione, il PRIIM effettua la ricognizione e la verifica dello stato di attuazione degli atti regionali di programmazione in materia di mobilità e di infrastrutture diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2.

Art. 19.

Disposizioni finali

1. A seguito dell'approvazione del PRIIM, ovunque ricorrano le parole: «piano regionale della mobilità e della logistica», queste sono sostituite dalle seguenti: «piano integrato delle infrastrutture e della mobilità».

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 4 novembre 2011

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 25 ottobre 2011.

(Omissis).

11R0639

LEGGE REGIONALE 4 novembre 2011, n. **56.**

Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2011, n. 11 (Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 «Disposizioni in materia di energia» e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 «Norme per il governo del territorio»).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Toscana n. 53 del 14 novembre 2011)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 11/2011

1. L'art. 5 della legge regionale 21 marzo 2011, n. 11 (Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 «Disposizioni in materia di energia» e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 «Norme per il governo del territorio»), è sostituito dal seguente:

«Art. 5*(Aree urbanizzate e casse di espansione)*. — 1. Gli impianti fotovoltaici a terra sono ammessi all'interno delle aree urbanizzate destinate ad insediamenti produttivi, commerciali e servizi, come identificate negli strumenti della pianificazione territoriale e negli atti di governo del territorio di cui rispettivamente agli articoli 9 e 55 della legge regionale n. 1/2005, ad eccezione dei centri storici e delle aree storiche assimilate in detti strumenti ai sensi dell'art. 74-*bis*, comma 3, lettera *b)*, della stessa legge regionale n. 1/2005.

2. Gli impianti fotovoltaici a terra possono essere autorizzati in aree ove sono state già realizzate ed in esercizio casse di espansione per la regimazione delle acque, fatto salvo il rispetto di quanto stabilito dalla normativa di settore e, in particolare, da quella in materia di difesa del suolo. Ai proprietari ed ai gestori di tali impianti non sono riconosciuti indennizzi per danni causati agli impianti medesimi a causa dell'esercizio della cassa di espansione.».

Art. 2.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 11/2011

1. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 11/2011 dopo le parole: «di più impianti fotovoltaici» sono inserite le seguenti: «a terra»; dopo le parole: «duecento metri» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «per gli impianti di potenza superiore a 200 kw nonché per gli impianti localizzati nelle zone interne ai coni visivi e panoramici e nelle aree agricole di particolare pregio paesaggistico e culturale di cui all'art. 7, comma 1. Per gli altri impianti a terra la distanza minima è di cento metri.».

2. Al comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 11/2011 sono aggiunte, in fine, le parole: «, agli impianti fotovoltaici a terra localizzati nelle aree degradate come individuate nell'allegato *A*, nonché agli impianti fotovoltaici a terra localizzati nelle aree di cui all'art. 5.».

Art. 3.

Sostituzione dell'allegato A della legge regionale n. 11/2011

1. L'allegato *A* della legge regionale n. 11/20011 è sostituito dall'allegato *A* della presente legge.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 4 novembre 2011

ROSSI

(Omissis)

11R0640

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 2011, n. **40.**

Norme per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato regionale tecnico amministrativo - Sezione lavori pubblici.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Abruzzo n. 73 del 7 dicembre 2011)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge detta nuove disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale tecnico amministrativo - Sezione lavori pubblici, di seguito denominato «Comitato», già istituito ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 8 settembre 1972, n. 18 (Norme per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate alla Regione con decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, in materia di urbanistica e viabilità, acquedotti e lavori pubblici d'interesse regionale).

Art. 2.

Natura giuridica e composizione

1. Il comitato è organo consultivo della Giunta regionale in materia di opere pubbliche della Regione o di interesse regionale e svolge la propria attività presso la direzione regionale competente in materia di lavori pubblici, di seguito denominata direzione regionale competente.

2. Il comitato esercita le funzioni demandate dall'attuale legislazione statale al Comitato tecnico amministrativo presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche ed al Consiglio superiore dei lavori pubblici per le opere pubbliche di interesse regionale ivi comprese le opere di bonifica e di sistemazione idraulico-forestale.

3. Il comitato resta in carica per la durata della legislatura regionale ed è così composto:

a) il direttore della direzione regionale competente con funzioni di presidente, o il dirigente del servizio tecnico con funzione di vicepresidente in caso di assenza o impedimento del direttore;

b) sette esperti tecnici, iscritti agli ordini professionali da almeno dieci anni, scelti tra terne indicate dagli ordini professionali stessi di cui:

1) un ingegnere di area civile-ambientale;

2) un ingegnere esperto in impiantistica;

3) un architetto urbanista;

4) un architetto esperto in edilizia;

5) un geometra di alta qualificazione nelle materie trattate;

6) un dottore agronomo;

7) un geologo.

c) un esperto legale di alta qualificazione nelle materie trattate, iscritto all'ordine professionale da almeno dieci anni, scelto tra terne indicate dagli ordini professionali stessi;

d) tre dirigenti tecnici ingegneri o architetti, scelti tra terne indicate dall'Unione province d'Italia (UPI) e Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), con funzioni dirigenziali da almeno dieci anni;

e) un tecnico ingegnere o architetto designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei tecnici degli enti locali;

f) il dirigente del servizio regionale competente in materia di Genio civile o un funzionario tecnico da questi delegato all'inizio dei lavori del comitato.

4. Possono essere chiamati ad intervenire alle riunioni del comitato, senza diritto di voto, dirigenti e funzionari regionali competenti in specifiche tematiche o esperti esterni.

5. I rappresentanti di cui al comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* sono nominati con decreto del Presidente dalla giunta regionale su designazione dell'assessore regionale delegato in materia di lavori pubblici, di seguito denominato assessore regionale competente, sulla base di terne di nominativi indicate dagli ordini professionali.

Art. 3.

Competenze del comitato

1. Il comitato esprime pareri obbligatori ma non vincolanti in merito a:

a) progetti esecutivi di opere e lavori pubblici di competenza regionale da realizzare con finanziamenti regionali ovvero con finanziamenti comunitari o statali erogati tramite la regione, il cui importo dei lavori a base di gara è uguale o superiore a un milione di euro;

b) perizie suppletive e di variante relative ai progetti di cui alla lettera *a)* che comportano un incremento dell'importo contrattuale maggiore del 20 per cento;

c) prezzario regionale e aggiornamenti;

d) proposte di risoluzione o rescissione di contratti per opere di competenza regionale o finanziate in tutto o in parte dalla regione ovvero accordi bonari che si riferiscono a controversie del valore iniziale pari o superiore a € 500.000,00 relative a vertenze sorte con l'impresa in corso d'opera o in sede di collaudo per maggiori compensi o per l'esonero da penalità contrattuali;

e) altri progetti di opere pubbliche, piani e programmi per i quali le normative di settore prevedono il preventivo parere di organi consultivi competenti in materia di lavori pubblici.

2. I pareri sono resi entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento degli atti o delle eventuali integrazioni. In caso di mancata pronuncia del comitato entro tale termine, il richiedente può procedere indipendentemente dall'espressione del parere, fatte salve le eventuali esigenze istruttorie.

3. Il comitato, su richiesta, esprime pareri facoltativi in merito a:

a) controversie inerenti l'interpretazione o l'esecuzione dei contratti su richiesta delle strutture regionali;

b) proposte di legge e di regolamento regionali in materia di lavori pubblici;

c) ogni altra questione attinente alle opere pubbliche su richiesta delle strutture regionali.

4. Il comitato svolge, inoltre, funzioni di assistenza e consulenza nei confronti delle strutture regionali al fine di fornire orientamenti tesi ad assicurare uniformità nelle procedure e negli interventi di relativa competenza.

5. I pareri del comitato sono pubblicati sul sito della sezione regionale dell'osservatorio contratti pubblici.

Art. 4.

Segreteria e sottosezioni

1. Il comitato è coadiuvato da un ufficio di segreteria, il quale svolge i seguenti compiti:

a) redige i verbali delle sedute;

b) assicura il funzionamento del comitato;

c) collabora con i relatori per l'istruttoria delle questioni da sottoporre all'esame del comitato, avvalendosi anche di altri uffici regionali.

2. All'istruttoria delle questioni sottoposte all'esame del comitato si provvede attraverso sottosezioni composte dai soggetti partecipanti al comitato medesimo.

3. Le richieste di parere sono predisposte dal responsabile del procedimento della stazione appaltante e rimesse al comitato per il relativo parere corredate:

a) dall'intera documentazione tecnico-amministrativa in originale;

b) da una copia della documentazione su supporto informatico;

c) da una relazione scritta contenente, oltre alla analitica completa esposizione dei dati tecnici, anche una sintetica e chiara illustrazione della specifica materia.

Il responsabile del procedimento della stazione appaltante partecipa alla seduta del comitato.

4. Le sottosezioni, per lo svolgimento delle attività di relativa competenza, possono avvalersi del personale anche tecnico dell'assessorato ai lavori pubblici. Gli atti istruttori e la relazione tecnica sono depositati presso la segreteria del comitato.

Art. 5.

Obbligo di astensione dei membri del comitato e cause di decadenza

1. I membri del comitato o della sottosezione hanno l'obbligo, prima dell'esame di ogni pratica, di dichiarare di non trovarsi in una delle condizioni ostative elencate alle lettere *a)* e *b)* e, in caso affermativo, di astenersi dalle riunioni aventi per oggetto:

a) atti alla cui redazione hanno partecipato o ai quali sono comunque interessati, anche indirettamente;

b) atti di competenza di enti o soggetti dai quali dipendono o con i quali hanno in corso rapporti di prestazione d'opera professionale.

2. La violazione del disposto di cui al comma 1 comporta, in ogni caso, la decadenza dalla carica.

3. I membri del comitato decadono, altresì, dalla carica in caso di:

a) dimissioni;

b) accertamento di cause obiettive di incompatibilità con le funzioni pubbliche esercitate;

c) mancata partecipazione a più di tre sedute consecutive senza giustificato motivo.

4. La decadenza dall'incarico è dichiarata con decreto del presidente della giunta regionale su proposta dell'assessore regionale competente. Con lo stesso decreto si provvede alla sostituzione.

Art. 6.

Funzionamento del comitato

1. Per la validità delle sedute è necessaria, in prima convocazione, la presenza della metà più uno dei componenti.

2. In seconda convocazione è sufficiente la presenza di un quarto dei componenti.

3. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 7.

Trattamento economico dei componenti del comitato e dei partecipanti alle relative sedute

1. Ai componenti ed ai partecipanti esterni del comitato è corrisposta, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle relative sedute, una somma fissata nella misura lorda di € 30,00 (trenta).

2. La misura indicata al comma 1 può essere rideterminata, con decreto del presidente della giunta, in rapporto agli indici ISTAT di variazione del costo della vita.

3. Ai componenti non residenti nel luogo in cui si svolgono le sedute è dovuto, altresì, il rimborso delle spese di viaggio in misura non superiore a quello spettante ai dirigenti regionali.

4. La partecipazione al comitato costituisce per i dipendenti regionali obbligo di servizio. I dipendenti regionali partecipano senza diritto a compensi, fatto salvo il rimborso delle spese secondo il trattamento spettante al personale dipendente dell'amministrazione regionale.

5. Al pagamento dei componenti e dei partecipanti esterni si provvede mediante il capitolo finanziato coi proventi derivanti dal pagamento delle spese istruttorie di cui all'art. 8.

Art. 8.

Spese istruttorie

1. Le spese di istruttoria sono a carico dei soggetti finanziati e sono da intendersi aggiuntive rispetto al limite delle spese generali fissate dalle vigenti normative nazionali e integralmente finanziabili con le risorse discendenti da finanziamenti stanziati o destinati dalla Regione.

2. Le spese di istruttoria sono corrisposte in caso di pareri obbligatori o richiesti dalle pubbliche amministrazioni e sono fissate nella percentuale dello 0,002 dell'importo lordo dei lavori.

3. Gli importi delle spese istruttorie sono inseriti nelle previsioni del quadro economico.

Ove vi sia capienza il comitato provvede autonomamente alla variazione del quadro economico dell'intervento includendo la previsione, ovvero prescrive che la stazione appaltante provveda ad imputare la spesa sulle previsioni del quadro economico, alla voce «attività di consulenza o di supporto» con successiva perizia di assestamento.

4. La giunta regionale, con successivo provvedimento, individua le modalità di versamento delle spese istruttorie.

Art. 9.

Consulenti

1. Il comitato, nei casi di particolare complessità e specialità progettuale può, dopo aver richiesto notizie e dati alla stazione appaltante, decidere di avvalersi di una consulenza specialistica.

2. I consulenti di cui al comma 1 sono nominati in base all'elenco di cui all'art. 11, su richiesta del comitato, dal direttore della direzione regionale competente.

3. I consulenti sono nominati secondo criteri di rotazione e trasparenza, ed in base agli specifici requisiti di competenza ed esperienza in rapporto al contenuto del quesito posto dal comitato.

4. Al pagamento dei consulenti si provvede mediante il capitolo finanziato coi proventi derivanti dal pagamento delle spese istruttorie.

Art. 10.

Attività del consulente

1. Il consulente risponde a specifici quesiti posti dal comitato.

2. Per lo svolgimento dell'attività di cui al comma 1, può:

a) prendere visione della documentazione tecnico-amministrativa del progetto;

b) verificare la qualità progettuale, la correttezza tecnica delle soluzioni adottate e la rispondenza del progetto alle esigenze funzionali ed economiche del soggetto aggiudicatore.

3. Il consulente fornisce puntuale e dettagliata relazione alla sottosezione, che può chiedere ulteriori approfondimenti, e successivamente all'intero comitato.

Art. 11.

Elenco di professionisti

1. È istituito e tenuto presso il servizio competente della direzione regionale competente un elenco di professionisti ad alta specializzazione da cui attingere consulenti.

2. All'elenco di cui al comma 1, possono essere iscritti, a domanda degli interessati, distinti per specialità e competenze professionali, i laureati in ingegneria, architettura urbanistica, geologia, scienze forestali e agraria, giurisprudenza, i geometri, che sono iscritti all'albo professionale ed esercitano l'attività professionale da almeno quindici anni, in un campo specifico e di elevata complessità, ovvero dipendenti di pub-

bliche amministrazioni con qualifica dirigenziale da almeno dieci anni o in quiescenza con esperienza almeno decennale, con attività svolta nel campo specifico in esame e con certificata esperienza nelle materie trattate.

3. L'iscrizione può essere richiesta per una sola specializzazione.

4. Sulla domanda di iscrizione si esprime una volta l'anno una commissione costituita dal direttore della direzione regionale competente e da due dirigenti dallo stesso nominati.

5. La giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta della direzione regionale competente, disciplina le modalità di tenuta e aggiornamento dell'elenco, le modalità di organizzazione dell'elenco in sottosezioni ed i criteri per la corresponsione dei compensi ai professionisti.

Art. 12.

Disposizioni finanziarie

1. I proventi derivanti dalle spese di istruttoria di cui all'art. 8 quantificati per l'anno 2011 in € 100.000,00 sono iscritti nello stato di previsione della entrata dell'esercizio finanziario 2011 nel seguente capitolo di nuova istituzione:

a) capitolo 35035 - UPB 03.05.001 - denominato «Proventi derivanti dai diritti di istruttoria per le attività del Comitato regionale tecnico amministrativo», con uno stanziamento, di competenza e cassa, pari ad € 100.000,00.

2. Gli oneri relativi alla costituzione e al funzionamento del Comitato regionale tecnico amministrativo, quantificato per l'anno 2011 in € 100.000,00 trovano copertura finanziaria nell'ambito del seguente capitolo di spesa:

a) capitolo 151435 - UPB 04.01.001 - denominato «Spese per funzionamento del Comitato regionale tecnico amministrativo», con uno stanziamento, di competenza e cassa, pari ad € 100.000,00.

3. L'unità previsionale di base 04.01.001 del bilancio regionale è ridenominata in «Interventi di parte corrente in materia di opere pubbliche».

4. Le risorse derivanti dai proventi dei diritti di istruttoria per le attività del Comitato regionale tecnico amministrativo risultanti superiori alle spese necessarie per il funzionamento e le attività del comitato medesimo, costituiscono economie di spesa.

Art. 13.

Disposizione transitoria

1. Le norme sulla composizione del comitato di cui all'art. 2 trovano applicazione dall'inizio della X legislatura.

2. I componenti del comitato in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge decadono all'atto di insediamento del nuovo consiglio regionale.

Art. 14.

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente sono abrogati:

a) gli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e10 della legge regionale n. 18/1972;

b) gli articoli14 e 15 della legge regionale 28 agosto 1976, n. 43 (Opere a contributo regionale, nuove procedure in materia di viabilità, acquedotti, lavori pubblici di interesse regionale);

c) la legge regionale 9 aprile 1979, n. 20 (Nuove norme per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate alla Regione con decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8 in materia di lavori pubblici);

d) la legge regionale 23 dicembre 1993, n. 80 (Comitato regionale tecnico-amministrativo - Sezione lavori pubblici - Indennità).

Art. 15.

Modifiche alla legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 recante «Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione».

1. L'ultimo capoverso della lettera *f)* dell'art. 2 della legge regionale 25ottobre 1996, n. 96, è sostituito dal seguente:

«In mancanza di aggiornamento del limite di reddito per l'accesso, da parte del CIPE, la sua rivalutazione si determina annualmente in modo automatico sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati».

Art. 16.

Disposizioni in materia di edifici di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.)

1. Per gli edifici di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) destinati a particolari categorie sociali finanziati con programmi regionali, ricadenti nel Comune dell'Aquila e in corso di costruzione, la giunta regionale può autorizzare il completamento e la diversa destinazione d'uso su conforme richieste del comune interessato. Le strutture così completate dal punto di vista funzionale debbono essere destinate a soddisfare temporaneamente impellenti fabbisogni sociali di aggregazione della popolazione locale e dei beneficiari previsti dalla legge di finanziamento dell'opera.

2.Tutti i comuni che hanno avuto edifici scolastici danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009 e dispongono di alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) ultimati o in corso di costruzione o di manutenzione non assegnati, possono temporaneamente, previa autorizzazione della giunta regionale, destinare tali alloggi ad edifici scolastici per una durata non superiore ad anni tre.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 2 dicembre 2011

CHIODI

11R0635

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 2011, n. **41.**

Disposizioni per l'adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l'aggregazione sociale nella città di L'Aquila e degli altri comuni del cratere.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Abruzzo n. 73 del 7 dicembre 2011)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Al fine di contribuire al rilancio della città di L'Aquila che passa anche per la candidatura ad ospitare le Universiadi del 2019 e con lo scopo di superare le criticità di ordine sociale conseguenti all'evento sismico del 2009, la Regione promuove ogni azione utile per l'adeguamento delle infrastrutture e per lo sviluppo di progetti necessari per

favorire l'aggregazione sociale, con particolare riferimento ai giovani, compresa la popolazione universitaria, ed agli anziani, anche tramite la pratica di attività sportive, ludiche e di iniziative che facilitino l'aggregazione e la vita sociale nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge.

Art. 2.

Interventi in favore della popolazione studentesca

1. Per l'attuazione di quanto previsto all'art. 1, la Regione sostiene specifici progetti ed azioni posti in essere dall'Azienda regionale per il diritto agli studi universitari di L'Aquila, di seguito denominata «Azienda», che favoriscano la permanenza e la vita sociale della popolazione studentesca iscritta all'Università degli studi di L'Aquila fra i quali, prioritariamente, l'istituzione di una specifica tessera per il sostegno dei consumi di beni e servizi che gli studenti effettuano.

2. L'azienda, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presenta alla direzione regionale competente in materia di diritto allo studio universitario, il dettaglio degli interventi da realizzare o in corso di realizzazione formulati d'intesa con l'Università degli studi di L'Aquila.

3. Sono ammissibili anche interventi di adeguamento strutturale purché gli stessi, come tutti gli interventi, siano finalizzati a facilitare la residenzialità e l'aggregazione sociale degli studenti universitari.

4. La direzione regionale competente in materia di diritto allo studio universitario provvede, nei successivi sessanta giorni, alla verifica dell'attinenza degli interventi rispetto alle finalità della presente legge ed ammette a finanziamento gli interventi ritenuti meritevoli di sostegno per l'importo complessivo di euro 1.500.000,00.

5. Le risorse di cui al comma 4 sono trasferite all'azienda in unica soluzione con vincolo di destinazione alla realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento. Gli interventi sono conclusi dall'azienda entro trentasei mesi dalla data di comunicazione della concessione del sostegno finanziario regionale. Al termine di ciascun anno solare, l'azienda provvede alla parziale rendicontazione delle risorse utilizzate, sottoscritta dal collegio dei revisori dei conti, ed alla illustrazione dello stato di attuazione dei singoli interventi in itinere. Al completamento di ogni singolo intervento provvede, altresì, all'invio della rendicontazione finale, sottoscritta dal collegio dei revisori dei conti, unitamente ad una relazione su quanto realizzato e sugli effetti prodotti.

6. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 5 comporta la revoca del finanziamento, fatti salvi gli interventi totali o parziali già realizzati.

Art. 3.

Intervento per la realizzazione di un punto per l'aggregazione sociale dei giovani nella città di L'Aquila

1. Per le finalità di cui all'art. 1, la Regione sostiene la realizzazione da parte del Comune di L'Aquila di una struttura per l'aggregazione sociale degli studenti e dei giovani da ubicare nel centro della città.

2. Il Comune di L'Aquila presenta entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla direzione regionale competente in materia di politiche sociali un progetto preliminare per la realizzazione della struttura di cui al comma 1, unitamente ad una relazione illustrativa delle finalità sociali.

3. Il progetto di cui al comma 2 è corredato di idoneo quadro economico illustrativo dei costi di realizzazione e di gestione della struttura rapportati ad anno solare. È ammissibile a finanziamento l'importo della realizzazione della infrastruttura per la sua totalità, e comunque per un importo massimo di euro 400.000,00 e il 50 per cento delle spese di gestione della stessa, comprese quelle per la manutenzione ordinaria, per i primi quattro anni con un limite massimo di euro 25.000,00 per anno solare.

4. La direzione regionale di cui al comma 2 provvede, entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione, all'approvazione dell'intervento previa verifica del rispetto delle finalità e della congruità del quadro economico progettuale.

5. Le risorse concesse per la realizzazione della infrastruttura sono trasferite per il 70% all'approvazione dell'intervento; il restante importo è trasferito all'atto del completamento dell'opera da dimostrare con idoneo verbale di collaudo.

6. Le risorse concesse per la gestione della infrastruttura sono trasferite al Comune di L'Aquila che provvede all'assegnazione delle medesime al soggetto gestore dell'infrastruttura previa presentazione di idonea certificazione delle spese sostenute dal soggetto gestore, sottoscritta dal responsabile finanziario del comune e corredata della documentazione fiscale relativa alle stesse.

Art. 4.

Interventi a favore del Comune di L'Aquila per l'adeguamento delle infrastrutture e per interventi di natura culturale o sportiva necessari per favorire l'aggregazione sociale nella città di L'Aquila.

1. Per l'attuazione di quanto previsto all'art. 1 la Regione sostiene, su iniziativa del Comune di L'Aquila, l'adeguamento o la realizzazione di impianti per lo svolgimento di attività sportive o ricreative e per lo sviluppo di progetti necessari per favorire l'aggregazione sociale, con particolare riferimento ai giovani ed agli anziani, anche tramite la pratica di attività sportive e ludiche.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Comune di L'Aquila presenta alla direzione regionale competente in materia di politiche sociali, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, specifici progetti corredati di dettagliata relazione illustrativa e idoneo quadro economico finanziario, indicando nel dettaglio la durata dell'intervento e la sua sostenibilità nel tempo.

3. Alla valutazione dei progetti, per la formazione di una graduatoria di priorità di ammissibilità a finanziamento, che tiene conto anche della sostenibilità nel tempo dell'intervento, provvede una commissione tecnica, composta da 3 dirigenti in servizio presso la giunta o il consiglio regionale, integrata da un componente designato dalla giunta comunale del Comune di L'Aquila. L'Attività di valutazione deve concludersi entro quarantacinque giorni dalla data di costituzione della commissione. Per la valutazione degli interventi che prevedano realizzazioni di infrastrutture la commissione è integrata, altresì, da un componente con competenze tecniche indicato dalla giunta regionale.

4. La commissione di cui al comma 3 è nominata dal presidente della giunta regionale che designa altresì i componenti in servizio presso la giunta regionale; il presidente del consiglio regionale designa i componenti in servizio presso il consiglio regionale. La partecipazione alla commissione non dà diritto ad alcun compenso.

5. I progetti, nel rispetto della priorità stabilita dalla commissione di cui al comma 3, sono ammessi a finanziamento, per un importo massimo di € 4.000.000,00, mediante approvazione dell'elenco e degli atti relativi agli interventi con deliberazione della giunta regionale.

6. Sono ammissibili le spese per:

a) realizzazione di infrastrutture per la totalità delle spese sostenute;

b) progetti per attività culturali, sportive e ricreative in genere rivolte principalmente ai giovani ed agli anziani per la totalità delle spese sostenute;

c) gestione di infrastrutture, comprese le spese per manutenzione ordinaria, per il 50 per cento delle spese sostenute per i primi quattro anni solari con un massimo per anno di euro 25.000,00.

7. Le risorse finanziarie assegnate sono trasferite dalla Regione al Comune di L'Aquila per il 70% all'atto dell'ammissione al finanziamento. Il restante importo è concesso all'atto della conclusione dei progetti previa richiesta del Comune di L'Aquila, corredata della certificazione delle spese sostenute, sottoscritta dal responsabile del servizio finanziario, di una relazione dettagliata delle attività realizzate e, per gli interventi infrastrutturali, di un idoneo verbale di collaudo dell'opera.

8. Successivamente alla concessione dell'anticipazione di cui al comma 7 e fino al termine dell'intervento, il Comune di L'Aquila provvede altresì all'invio di una dettagliata relazione annuale sullo stato di attuazione di ciascun intervento ammesso a finanziamento.

9. Tutti i progetti sono conclusi entro trentasei mesi dalla data di comunicazione dell'ammissione al finanziamento. Il mancato rispetto dei termini di cui al presente comma comporta la revoca del finanziamento, fatti salvi gli interventi totali o parziali già realizzati.

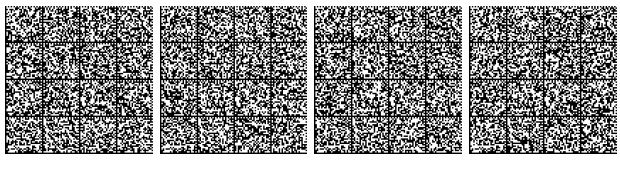

Art. 5.

Interventi a favore degli altri comuni del cratere

1. Per l'attuazione di quanto previsto all'art. 1, la Regione sostiene le iniziative dei comuni individuati nel decreto del commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 17 aprile 2009, e successive modifiche e integrazioni, con esclusione del Comune di L'Aquila, per l'adeguamento o la realizzazione di impianti per lo svolgimento di attività sportive o ricreative e per lo sviluppo di progetti necessari a favorire l'aggregazione sociale con particolare riferimento ai giovani ed agli anziani, anche tramite la pratica di attività sportive e ludiche.

2. La giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta della competente direzione affari della presidenza, approva bandi per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 1 che contengono i criteri, le procedure, le modalità di concessione, nonché l'entità massima dei contributi concedibili per ciascun intervento.

3. Alla valutazione dei progetti provvede una Commissione istituita con decreto del presidente della giunta regionale composta da tre dirigenti, la quale provvede a stilare una graduatoria approvata dalla direzione regionale di cui al comma 2, che provvede altresì alla sua pubblicazione sul sito istituzionale della giunta regionale e del consiglio regionale e sul *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo. La graduatoria indica, fra l'altro, l'importo del finanziamento concesso fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Eventuali residui non sufficienti alla integrale copertura del finanziamento per l'ultimo intervento in graduatoria sono assegnati all'amministrazione istante che ha proposto tale intervento e, se da questa rifiutate, utilizzato per gli altri interventi che seguono in graduatoria. Analogo scorrimento è effettuato nel caso di rinuncia da parte delle amministrazioni utilmente collocate in graduatoria.

4. La partecipazione alla commissione di cui al comma 3 non dà diritto ad alcun compenso.

5. I comuni, nell'ambito della documentazione da presentare in sede di presentazione del progetto, devono segnalare l'esistenza di altri finanziamenti ricevuti e destinati alla medesima progettualità indicandone altresì i dettagli.

6. Per gli interventi di cui al presente articolo è stanziato un importo pari ad euro 1.400.000,00.

Art. 6.

Interventi per l'adeguamento delle infrastrutture e per lo sviluppo di progetti necessari per favorire l'aggregazione sociale

1. Per l'attuazione di quanto previsto all'art. 1, la Regione sostiene l'adeguamento o la realizzazione di impianti per lo svolgimento di attività sportive o ricreative e per lo sviluppo di progetti necessari per favorire l'aggregazione sociale, con particolare riferimento ai giovani ed agli anziani, anche tramite la pratica di attività sportive e ludiche.

2. Possono beneficiare dei sostegni finanziari di cui al comma 1 le associazioni senza scopo di lucro che svolgono attività ricreative o sportive in favore dei giovani e degli anziani aventi sede nei comuni individuati nel decreto del commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 17 aprile 2009, e successive modifiche e integrazioni, e che esercitano l'attività da almeno tre anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'entità del finanziamento a fondo perduto concedibile è pari all'80% della spesa ammissibile per l'adeguamento o la realizzazione di infrastrutture destinate allo svolgimento di attività sportive o ricreative e, comunque, finalizzate all'aggregazione sociale di giovani e di anziani. Altresì, può essere concesso un contributo a fondo perduto per la parziale copertura delle spese di gestione, sostenute nei primi quattro anni, per lo sviluppo di progetti finalizzati alla fornitura di servizi sportivi, ludici o ricreativi, destinati a giovani o ad anziani in misura massima pari al 50% delle spese sostenute documentate da fatture o documenti equivalenti debitamente quietanzati. In tutti i casi l'importo massimo concedibile per ciascun intervento non può eccedere l'importo di € 150.000,00 per gli interventi strutturali ed € 50.000,00 per il sostegno alle spese di gestione per i primi quattro anni di sviluppo del progetto. Le due tipologie di contributo sono cumulabili nel caso dei progetti che prevedano sia interventi strutturali che attività di gestione delle infrastrutture medesime.

4. Per gli interventi di cui al presente articolo è stanziato un importo pari ad euro 1.100.000,00.

Art. 7.

Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi

1. La direzione regionale competente in materia di politiche sociali, emana, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposito bando contenente le condizioni, i criteri, le procedure e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui all'art. 6.

2. Alla valutazione delle proposte presentate provvede una commissione composta da tre dirigenti in servizio presso la giunta regionale o il consiglio regionale, che stila altresì una graduatoria delle medesime.

3. La commissione di cui al comma 2 è nominata dal presidente della giunta regionale che designa, altresì, i componenti in servizio presso la giunta regionale; il presidente del consiglio regionale designa i componenti in servizio presso il consiglio regionale. La partecipazione alla commissione non dà diritto ad alcun compenso.

4. La graduatoria di cui al comma 2 è approvata dalla direzione della giunta regionale di cui al comma 1 che provvede, altresì, alla sua pubblicazione sul sito istituzionale della giunta regionale e del consiglio regionale e nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo. La graduatoria indica, fra l'altro, l'importo del finanziamento concesso fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Eventuali residui non sufficienti alla integrale copertura del finanziamento per l'ultimo intervento in graduatoria sono assegnati all'istante che ha proposto tale intervento ovvero, se da quest'ultimo rifiutato, utilizzato per gli altri interventi che seguono in graduatoria mediante scorrimento della stessa.

5. Il finanziamento concesso per l'adeguamento o per la realizzazione degli impianti di cui all'art. 6, comma 3, è erogato, da parte della direzione regionale di cui al comma 1, per stati di avanzamento dei lavori. A tal fine gli aventi diritto possono richiedere la liquidazione del contributo del 60 per cento all'atto dell'inizio dell'intervento; il restante importo è liquidato a saldo, dopo l'avvenuto collaudo del complessivo intervento. La richiesta di liquidazione del saldo è corredata di tutte le fatture, o documenti equivalenti, debitamente quietanzati, comprovanti la spesa sostenuta.

6. Il finanziamento per il sostegno alle spese di gestione per i primi quattro anni di cui all'art. 6, comma 3, è erogato, di norma, in quattro rate di pari importo al termine di ciascun anno solare ed entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento previa presentazione delle copie delle fatture, o documenti equivalenti, comprovanti le spese sostenute nell'anno per il quale si richiede il contributo. Su richiesta del beneficiario l'importo massimo concesso può essere erogato in misura diversa, fermi restando i limiti di cui all'art. 6.

Art. 8.

Revoca dei contributi

1. Il contributo di cui all'art. 6, comma 3, destinato all'adeguamento o alla realizzazione di impianti, è revocato qualora i beneficiari non provvedono all'avvio dei lavori entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ammissione. Altresì è revocato, per la parte non ancora concessa, qualora i beneficiari non provvedano alla conclusione dei lavori entro ventiquattro mesi dall'avvio degli stessi.

2. Il contributo di cui all'art. 6, comma 3, concesso per il sostegno alle spese di gestione è revocato qualora il beneficiario non provveda all'inizio delle attività entro 6 mesi dalla data di comunicazione dell'ammissione, ovvero entro ventiquattro mesi qualora l'intervento finanziato preveda anche l'adeguamento o la realizzazione di nuovi impianti.

Art. 9.

Rispetto della normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche di cui alla legge regionale n. 1/2008

1. La concessione dei contributi previsti dalla presente legge per la realizzazione di infrastrutture è vincolata al rispetto dell'art. 2, comma 1, della legge regionale 11 febbraio 2008, n. 1 recante «Abbatti-

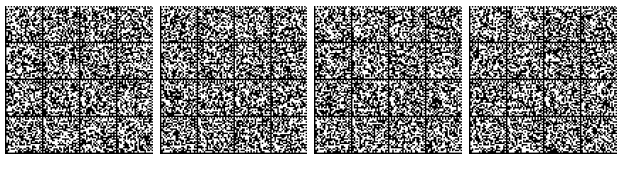

mento delle barriere architettoniche quale criterio generale per l'accesso ai contributi regionali».

Art. 10.

Rimodulazione degli stanziamenti

1. La giunta regionale, previa verifica della spesa impegnata ed effettivamente erogata, e considerato lo stato di realizzazione dei singoli interventi previsti dalla presente legge, può rimodulare gli stanziamenti previsti per le specifiche azioni di cui ai precedenti articoli.

2. La prima verifica, di cui al comma 1, in considerazione dei tempi delle procedure, è effettuata trascorsi diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 11.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati complessivamente in € 8.400.000,00, si provvede mediante lo stanziamento di competenza e cassa del capitolo di nuova istituzione U.P.B. 10.01.003 - Cap. 91510 Denominato «Interventi per l'adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l'aggregazione sociale nella città di L'Aquila».

2. La copertura finanziaria è assicurata mediante la seguente variazione, per competenza e cassa, del bilancio di previsione relativo all'anno 2011:

a) U.P.B. 02.01.007 - Cap. 11500 «Interventi finalizzati a fronteggiare gli effetti del sisma del 6 aprile 2009 con le risorse provenienti dalle donazioni» in diminuzione di € 8.400.000,00;

b) U.P.B 10.01.003 - Cap. 91510 «Interventi per l'adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l'aggregazione sociale nella città di L'Aquila» in aumento di € 8.400.000,00.

3. La giunta regionale è autorizzata ad effettuare le occorrenti variazioni contabili in esito all'approvazione delle graduatorie dei progetti finanziati ed alla conseguente quantificazione delle risorse di parte corrente e di investimento.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 2 dicembre 2011

CHIODI

11R0636

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 2011, n. **42.**

Nuova disciplina del Parco Naturale regionale Sirente Velino.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Abruzzo n. 73 del 7 dicembre 2011)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

1. Il parco naturale regionale del Sirente-Velino assicura la protezione delle risorse naturali, culturali, storiche, archeologiche ed ambientali in genere, nonché la difesa e la ricostituzione degli ecosistemi naturali, l'educazione e la sensibilizzazione alla problematica ambientale, la promozione e lo sviluppo delle economie locali nel rispetto delle tradizioni delle popolazioni residenti e degli equilibri naturali.

2. Nel territorio del parco naturale regionale Sirente-Velino può essere promossa la valorizzazione e la sperimentazione di attività produttive compatibili.

3. La Regione, gli enti locali, altri soggetti pubblici e privati e la comunità del parco possono promuovere i patti territoriali di cui all'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 2.
Confini

1. I confini del parco sono individuati come da cartografia allegata alla presente legge, in scala 1:100.000, per una superficie pari a 54.361,22 ettari.

2. Presso l'ufficio della direzione regionale competente in materia di parchi e riserve naturali è depositata la cartografia in scala 1:25.000, approvata con deliberazione di G. R. n. 246/C dell'11 aprile 2011.

3. Fanno territorialmente parte del parco i seguenti comuni, tutti ricompresi nella Provincia di L'Aquila: Acciano, Aielli, Castel di Ieri, Castelvecchio Subequo, Celano, Cerchio, Collarmele, Fagnano Alto, Fontecchio, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, Magliano dei Marsi, Massa d'Albe, Molina Aterno, Ocre, Ovindoli, Pescina, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San Demetrio dei Vestini, Secinaro, Tione degli Abruzzi.

Art. 3.
Ente parco

1. È istituito l'Ente parco naturale regionale del Sirente-Velino, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 21 giugno 1996, n. 38.

2. Sono organi dell'Ente parco:

a) il presidente;

b) il consiglio direttivo;

c) la giunta esecutiva;

d) il collegio dei revisori dei conti;

e) la comunità del parco.

3. Il presidente è eletto in seno al consiglio direttivo fra membri nominati dal consiglio regionale ai sensi dell'art. 42, comma 3 dello statuto regionale. Prima dell'approvazione dello statuto le funzioni di presidente vengono esercitate dal consigliere anziano. Qualora il presidente non venga eletto entro 180 giorni dall'insediamento del consiglio direttivo, la giunta regionale nomina un presidente pro-tempore.

4. Il presidente non può esercitare attività che non consentano la presenza costante nella gestione dell'ente. L'ufficio di presidenza, in parziale deroga al comma 4 dell'art. 11 della legge regionale n. 38 del 1996, è incompatibile con quello di deputato al Parlamento europeo o nazionale, consigliere regionale, consigliere provinciale, nonché con quello di sindaco o assessore comunale, presidente o assessore provinciale, presidente o assessore di Comunità montana. Lo statuto può regolamentare ulteriormente l'espletamento delle funzioni inerenti l'incarico.

5. Il consiglio direttivo elegge al proprio interno un vice presidente scelto fra i membri eletti dalla comunità del parco e una giunta esecutiva formata da cinque componenti, compreso il presidente, secondo le modalità e con le funzioni stabilite nello statuto dell'Ente parco.

6. Il consiglio direttivo è composto:

a) da sei membri nominati dalla comunità del parco, con voto limitato a 3 nominativi, in rappresentanza degli enti locali ricompresi nel parco stesso. In luogo dei rappresentanti di nomina politica gli enti locali possono designare esperti scelti all'esterno degli organi rappresentativi della comunità;

b) da cinque membri nominati dal consiglio regionale ai sensi dell'art. 42, comma 3 dello statuto regionale secondo le seguenti modalità:

1) due su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate secondo le modalità previste alla lettera *c)*, comma 4, dell'art. 5 della legge regionale n. 38/1996;

2) uno su designazione del dipartimento di scienze ambientali dell'Università di L'Aquila;

3) due su proposta del consiglio regionale scelti tra esperti in campo ambientale, in discipline giuridico-economiche, in amministrazione di enti pubblici, o fra rappresentanti di associazioni di categoria in campo agro silvo pastorale secondo criteri di rotazione.

I membri devono produrre curricula attestanti le proprie competenze.

7. Qualora siano designati membri dalla comunità del parco, sindaci di un comune oppure presidenti di una Comunità montana, della provincia o della Regione presenti nella comunità del parco, la cessazione dalla predetta carica, a qualsiasi titolo, comporta la decadenza immediata dall'incarico di membro del consiglio direttivo e il conseguente rinnovo della designazione. La stessa norma si applica nei confronti degli assessori e dei consiglieri degli stessi enti.

8. Al presidente del parco, al consiglio direttivo e alla giunta esecutiva si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 della legge regionale 12 agosto 2005, n. 27 (Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della Regione Abruzzo). La carica di presidente è rinnovabile una sola volta.

9. Il consiglio direttivo è insediato dal componente della giunta regionale preposto al settore ai sensi dell'art. 11, comma 8, della legge regionale 21 giugno 1996 n. 38. Previa convocazione del consigliere anziano entro 15 giorni dall'insediamento. Salvo quanto previsto nell'art. 8, il consiglio direttivo ha la durata di cinque anni. Il consiglio resta in carica in regime di prorogatio fino alla ricostituzione del nuovo consiglio direttivo.

10. La mancata designazione o nomina non crea impedimento alla formazione del consiglio direttivo o della comunità del parco. In questi casi, decorsi infruttuosamente trenta giorni dalla ricezione della richiesta fatta dalla Regione, nel rispetto delle specifiche professionalità, la giunta regionale provvede alle nomine sostitutive.

11. Ai componenti del consiglio direttivo, al presidente e al vice presidente spettano i compensi pari al 60% di quelli attribuiti per le medesime cariche agli organismi dei Parchi Nazionali, salvo quanto disposto dall'art. 5 del decreto-legge n. 78/2010.

12. Il consiglio direttivo e la comunità del parco elaborano contestualmente, e attraverso reciproche consultazioni, il piano del parco e il piano pluriennale economico e sociale.

Inoltre, il consiglio direttivo:

a) delibera su questioni generali, bilanci, piano del parco e regolamenti;

b) esprime parere vincolante sul piano pluriennale economico e sociale;

c) fornisce alla comunità del parco gli strumenti tecnici finanziari per il perseguimento dei compiti ad esso attribuiti dalla legge;

d) delibera sullo statuto dell'ente, sentito il parere della comunità del parco;

e) individua il perimetro provvisorio del parco, nelle more dell'approvazione del piano del parco;

13. La giunta esecutiva è così composta:

a) il presidente dell'Ente parco che la presiede;

b) il vice presidente dell'Ente parco che ne fa parte di diritto;

c) tre membri eletti a maggioranza fra i membri del consiglio direttivo dell'ente a votazione segreta a maggioranza dei votanti e con voto limitato a un componente.

Secondo quanto previsto dalla presente legge la giunta esecutiva decade con il decadere del consiglio regionale e i suoi membri possono essere rinominati per una sola volta. I poteri della giunta esecutiva sono prorogati per un periodo indicato dalla normativa vigente.

La giunta esecutiva:

a) compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 267/2000 nelle funzioni di competenza della giunta esecutiva, che non siano riservati dalla legge al consiglio direttivo e che non ricadano nelle competenze previste dalle leggi o dallo statuto, del presidente del parco;

b) adotta tutti gli atti che non rientrino nelle competenze esclusive del consiglio direttivo e del presidente del parco;

c) adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio direttivo;

d) esercita le funzioni delegate dal consiglio direttivo;

e) promuove le azioni ed i provvedimenti più opportuni e necessari per la tutela degli interessi del parco. In particolare decide di intervenire, qualora lo ritenga necessario o opportuno, nei giudizi riguardanti fatti dolosi o colposi che possano compromettere l'integrità del patrimonio naturale del parco ed ha facoltà di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di eventuali provvedimenti lesivi degli interessi tutelati dall'ente parco;

f) ratifica gli atti urgenti adottati dal presidente.

14. Il collegio dei revisori esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente parco, redige una relazione sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo e formula proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza ed economicità della gestione.

15. Il collegio dei revisori invia al presidente della giunta regionale una relazione semestrale sull'attività amministrativa dell'Ente parco e sullo svolgimento dell'azione di controllo.

16. I revisori dei conti, qualora riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente parco, ne riferiscono immediatamente al consiglio direttivo ed alla giunta regionale.

17. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente parco e possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio direttivo.

18. Ai componenti il collegio spetta lo stesso trattamento dei revisori dei conti di un comune con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti ridotto del 10%, ai sensi del comma 3 del decreto-legge n. 78/2010.

19. I criteri di nomina e la durata del presidente e dei membri del collegio dei revisori dei conti sono disciplinati dall'art. 11, commi 11 e 12, della legge regionale n. 38/1996.

20. La comunità del parco è costituita:

a) dai sindaci dei comuni interessati o da consiglieri da essi delegati;

b) dai presidenti delle Comunità montane interessate o consiglieri da essi delegati;

c) dal presidente della Provincia di L'Aquila o da un suo delegato.

21. La comunità del parco ha compiti consultivi e propositivi. In particolare, predispone il piano pluriennale economico e sociale, secondo quanto stabilito al comma 7, dell'art. 4.

Il suo parere è obbligatorio:

a) sullo statuto dell'Ente parco;

b) sul piano e sul regolamento del parco;

c) sul bilancio e sul conto consuntivo;

d) su altre questioni, a richiesta di un terzo dei componenti del consiglio direttivo.

22. La comunità del parco adotta il proprio regolamento interno ed elegge al suo interno un presidente ed un vice presidente ai quali può essere corrisposto un rimborso ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge n. 78/2010.

23. La comunità del parco partecipa alla definizione dei criteri riguardanti la predisposizione del piano del parco indicati dal consiglio direttivo ed esprime il proprio parere sul piano stesso.

24. Qualora la comunità del parco, riunitasi entro 30 giorni dalla comunicazione del presidente del parco, sia in prima che in seconda convocazione, non si esprima sulle questioni richieste, dopo espliciti richiami da parte del presidente, il parere si intende favorevolmente espresso.

25. La comunità del parco, espressione delle comunità locali, non è commissariabile.

26. Fatto salvo quanto previsto al comma 8, in caso di scioglimento o decadenza del consiglio direttivo, trascorsi i termini di legge, ed in assenza del rinnovo dello stesso, per ritardi non attribuibili alla comunità del parco, le funzioni del presidente del parco e del consiglio direttivo vengono assunte dal presidente della comunità del parco che le esercita fino alla ricomposizione degli organi statutari.

Art. 4.

Piano del parco e regolamento

1. Il piano ed il regolamento del parco sono predisposti dall'ente parco in base ai criteri e alle finalità della presente legge. Il piano, approvato dal consiglio direttivo, è adottato dalla Regione secondo la procedura prevista dall'art. 14 della legge regionale n. 38/1996. La predisposizione del piano del parco è effettuata entro e non oltre 18 mesi dall'insediamento del consiglio direttivo. Qualora ciò non avvenga, la giunta regionale esercita i poteri sostitutivi per la predisposizione del piano del parco.

2. Il piano, nella sua predisposizione generale e prima definizione progettuale, deve tener conto dei dati e degli studi esistenti e, per gli aspetti carenti, procedere alle necessarie integrazioni. Deve inoltre tenere in considerazione gli strumenti urbanistici comunali definitivamente adottati ed approvati al momento della pubblicazione della presente legge. In particolare deve contenere:

a) le analisi di base;

b) la relazione di sintesi, l'illustrazione degli obiettivi da conseguire e l'indicazione dei modi e dei tempi per l'attuazione del piano stesso;

c) la perimetrazione definitiva;

d) la zonazione;

e) la normativa ed eventuali regolamenti di settore.

3. Il piano, in relazione alla lettera *a)* del comma 2, si basa su un insieme di indagini sufficienti ad inquadrare i seguenti aspetti:

a) geologici, geomorfologici, pedologici, idrologici e speleologici;

b) floristici, vegetazionali, forestali;

c) faunistici;

d) paesaggistici, storici, architettonici, archeologici e culturali in genere;

e) socio-economici con particolare riguardo a quelli demografici, occupazionali ed alle attività che possono essere influenzate dall'istituzione dell'area naturale protetta.

4. Il piano è firmato da tecnici abilitati alla redazione di strumenti urbanistici. Le analisi di settore sono in ogni caso svolte da tecnici abilitati nelle rispettive discipline.

5. Ai fini dell'attuazione delle finalità istitutive del parco del Sirente-Velino, il piano disciplina:

a) l'organizzazione generale del territorio, tenuto conto della sua articolazione in aree caratterizzate da forme differenziate di tutela e di uso;

b) la disposizione di vincoli, destinazioni di uso pubblico o privato e relative norme di attuazione, con riferimento alle varie aree individuate dal piano;

c) la definizione di sistemi di accessibilità veicolare e pedonale, con particolare riguardo ai percorsi, accessi e strutture riservati ai giovani, alle scolaresche, ai disabili ed agli anziani;

d) l'individuazione di sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la fruizione del parco, musei, centri visite, uffici informativi, aree di campeggio, attività agrituristiche;

e) la determinazione di indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e per la gestione dell'ambiente naturale in genere.

6. Il piano, inoltre:

a) individua gli interventi conservativi di restauro e di riqualificazione da attuarsi preferibilmente con progetti di intervento particolareggiati;

b) determina i modi di utilizzazione sociale dell'area protetta per scopi scientifici, culturali e ricreativi;

c) individua e regolamenta le attività produttive e di servizio che, in conformità con le finalità istitutive dell'area naturale protetta, possono assicurare un'equilibrata attività socio-economica nel territorio interessato, in particolare per quanto attiene quella agro-silvo-pastorale.

7. Il piano del parco e il piano pluriennale economico e sociale sono elaborati dal consiglio direttivo e dalla comunità del parco contestualmente e attraverso reciproche consultazioni.

Art. 5.

Effetti del piano del parco

1. Il piano del parco ha valore di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici, territoriali e urbanistici di qualsiasi livello. Per gli aspetti specifici in esso normati il piano è sovraordinato agli stessi strumenti urbanistici comunali.

2. Gli enti locali devono adeguare i propri piani e regolamenti a quelli del parco entro sei mesi dall'entrata in vigore del piano del parco. Decorso detto termine, le disposizioni del piano e del regolamento del parco prevalgono su quelle del comune.

3. L'approvazione da parte della Regione del piano del parco equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per gli interventi pubblici o di pubblica utilità in esso previsti.

4.Tutte le opere da realizzare all'interno del parco sono soggette al rilascio di nulla osta da parte dell'Ente parco, secondo le modalità stabilite dal consiglio direttivo. Il nulla osta, verificata la conformità alle disposizioni del piano e del regolamento, viene rilasciato dall'Ente parco entro e non oltre 60 giorni dalla richiesta.

Art. 6.

Regolamento

1. Il regolamento disciplina le attività consentite in conformità alle previsioni e prescrizioni degli strumenti di pianificazione. Esso disciplina in particolare:

a) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;

b) le attività artigianali, commerciali, di servizio e agro-silvo-pastorali;

c) il soggiorno e la circolazione del pubblico e dei mezzi di trasporto;

d) le attività sportive, ricreative ed educative;

e) l'attività di ricerca scientifica e biosanitaria;

f) i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere, nonché ai fattori di disturbo;

g) lo svolgimento delle attività da affidare a interventi di occupazione giovanile, di volontariato, con particolare riferimento alle comunità terapeutiche, ed al servizio civile alternativo;

h) l'accessibilità nel territorio dell'area naturale protetta attraverso percorsi e strutture idonee per anziani e disabili;

i) le modalità ed i criteri di priorità per la liquidazione e la corresponsione di affitti, acquisti, espropriazioni, indennizzi;

l) il regime sanzionatorio previsto dalla normativa vigente relativo alle infrazioni individuate nel regolamento stesso.

2. Il regolamento del parco valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul

territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali e ne prevede la tutela anche mediante disposizioni che autorizzino l'esercizio di attività particolari collegate agli usi, ai costumi e alle consuetudini suddette, fatte salve le norme in materia di divieto di attività venatoria previste dalla presente legge.

3. Sono comunque da applicare i principi statuiti dai commi 3 e 4 dell'art. 11 della legge n. 394/1991.

4. Il regolamento fa salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali.

5. Il regolamento è parte integrante del piano per il parco e ne segue contestualmente l'iter di formazione, di approvazione, di efficacia, di revisione e di aggiornamento.

6. Il regolamento disciplina le attività cinotecniche.

Art. 7.

Piano pluriennale economico e sociale

1. Nel rispetto delle finalità della presente legge, ed in coerenza con gli obiettivi contenuti nel piano del parco, la comunità del parco promuove iniziative coordinate atte a favorire le attività economiche, sociali e culturali delle collettività residenti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la comunità del parco avvia, contestualmente all'elaborazione del piano del parco, un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività sostenibili.

3. Il piano pluriennale economico e sociale, sul quale esprime la propria motivata valutazione il consiglio direttivo, è sottoposto al parere della competente struttura della giunta regionale ed è approvato dal consiglio regionale ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 38/1996. In caso di contrasto tra comunità del parco, altri organi dell'ente e regione, la questione è rimessa ad una conferenza presieduta dal componente la giunta preposto al settore urbanistica, BB.AA., parchi e riserve naturali il quale, perdurando i contrasti, rimette la decisione definitiva alla giunta regionale.

4. Il piano pluriennale economico e sociale specifica gli obiettivi da conseguire, definisce le priorità, i tempi, le risorse necessarie ed i finanziamenti e può prevedere in particolare:

a) la concessione di sovvenzioni a privati ed enti locali nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato;

b) la predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione e per il risparmio energetico;

c) servizi di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi sulla base di atti di concessione alla stregua di specifiche concessioni;

d) l'agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attività tradizionali artigianali, agro-silvo-pastorali, culturali, servizi sociali e biblioteche, restauro, anche di beni naturali, e di ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse.

5. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile ed il volontariato, nonché l'accessibilità e la fruizione, in particolare per i disabili.

Art. 8.

S t a t u t o

1. Lo statuto, tenuto conto di quanto stabilito nell'art. 13 della legge regionale 21 giugno 1996, n. 38, definisce e disciplina l'ordinamento amministrativo dell'Ente parco.

2. Lo statuto, inoltre, stabilisce:

a) le finalità, l'organizzazione, i compiti e le funzioni degli organi dell'Ente parco nonché le modalità di nomina del presidente e del direttore;

b) le norme per il regolare svolgimento delle attività degli organi dell'Ente parco;

c) la sede definitiva dell'Ente parco;

d) le modalità di partecipazione popolare e le forme di pubblicità degli atti;

e) la procedura necessaria per l'eventuale modifica dello statuto stesso.

3. Lo statuto dell'ente è deliberato dal consiglio direttivo, sentito il parere della comunità del parco, ed è trasmesso al competente settore della giunta regionale che ne verifica la legittimità e può richiederne il riesame entro sessanta giorni dal ricevimento. L'Ente parco deve controdedurre, entro sessanta giorni dal ricevimento, alle eventuali osservazioni con deliberazione del consiglio direttivo.

4. La comunità del parco esprime il proprio parere dopo aver raccolto quello espresso da ciascun ente territoriale che la compone; a tal proposito, ciascun consiglio comunale e provinciale farà pervenire alla comunità del parco il proprio deliberato in merito entro trenta giorni dalla richiesta.

5. I pareri di cui al commi 3 e 4 si intendono resi positivamente alla decorrenza dei termini indicati.

6. Il consiglio direttivo, valutati i pareri pervenuti, adotta lo statuto e lo trasmette alla Regione, che lo approva con deliberazione di giunta.

Art. 9.

Norme transitorie di salvaguardia

1. All'interno del parco naturale regionale del Sirente-Velino sono consentiti, in attesa dell'approvazione del piano per il parco, gli interventi previsti dai piani paesistici.

2. In ogni caso, sono vietati i seguenti interventi:

a) asportazione, anche parziale, e danneggiamento delle formazioni minerali;

b) modificazioni del regime delle acque. Sono tuttavia consentiti interventi di restauro e di difesa ambientale con opere di bioingegneria naturalistica;

c) la caccia, la cattura, il danneggiamento ed in genere qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento per le specie animali, per le uova e per i piccoli nati, ivi compresa l'immissione di specie estranee, ad eccezione di eventuali reintroduzioni che si rendano necessarie od opportune per il ripristino di perduti equilibri o di prelievi per scopi scientifici, che siano stati debitamente autorizzati dall'ISPRA. Detti prelievi e abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del parco o, nelle more della sua approvazione, alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate, scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio del parco, previ opportuni corsi di formazione a cura dello stesso ente;

d) l'apertura di nuove cave, miniere e discariche;

e) la realizzazione di allevamenti di specie selvatiche, nonché delle strutture inerenti le recinzioni ed i sistemi di stabulazione, in assenza della specifica autorizzazione dell'Ente parco;

f) il danneggiamento e la raccolta delle specie vegetali spontanee, nonché l'introduzione di specie non autoctone, fatte salve le normali attività agricole e gli usi tradizionali di raccolta di funghi, tartufi ed altre piante per scopi alimentari disciplinati dalle normative vigenti;

g) alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ed in genere l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente acquatico;

h) l'introduzione di armi, di esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o atto alla cattura di specie animali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 della legge regionale n. 38/1996 così come modificato dal comma 3, dell'art. 57 della legge regionale n. 10/2004;

i) l'esercizio di sport con mezzi meccanici quali moto, fuoristrada ed altri all'infuori delle strade asfaltate;

l) l'accensione di fuochi e l'uso di fuochi pirotecnici non autorizzati;

m) l'uso di motoslitte al di fuori delle aree classificate «piste da sci» limitatamente per compiti di pubblica sicurezza o soccorso, il sorvolo e l'atterraggio di velivoli non autorizzati, salvo quanto disciplinato dalle leggi sulla disciplina del volo; è consentito il volo con velivoli ultraleggeri non motorizzati salvo che in aree espressamente vietate da individuare con provvedimento successivo;

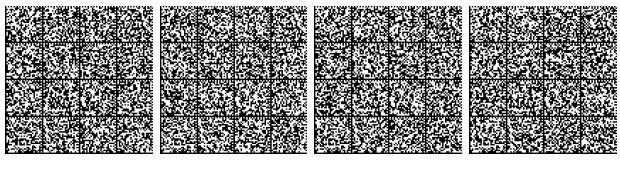

n) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate; è consentito il campeggio temporaneo appositamente autorizzato in base alla normativa vigente;

o) l'installazione di cartelli pubblicitari al di fuori dei centri abitati;

p) l'uso di battipista per lo sci alpino al di fuori delle piste esistenti, nonché l'uso di battipista per il fondo al di fuori delle aree tradizionalmente utilizzate allo scopo;

q) la circolazione di mezzi a motore lungo le piste carrabili, eccetto che per lo svolgimento di attività consolidate nell'uso delle popolazioni locali;

r) la realizzazione di strutture ricettive extraurbane se non espressamente previste nel piano del parco.

3. Sono garantiti i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali.

4. Le attività pascolive, agricole e forestali saranno regolamentate successivamente alle risultanze degli studi per il piano del parco.

5. Fino a tale data, le attività di cui al comma 4 continueranno ad essere esercitate secondo le abitudini consolidate degli abitanti del luogo nel rispetto delle prescrizioni della normativa vigente.

6. La pesca sportiva è consentita fatta eccezione per i casi in cui il piano non preveda forme diverse di limitazione.

7. Sono comunque consentiti gli interventi di cui alle lettera *a)*, *b)*, *c)*, *d)* del comma 1, dell'art. 30, della legge regionale n. 18/1983 e successive modifiche ed integrazioni, nonché gli interventi di ristrutturazione, adeguamento e ampliamento degli insediamenti produttivi esistenti debitamente autorizzati.

8. Previo parere del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 5 della legge regionale n. 38/1996, può essere consentita l'asportazione e l'uso di limitate quantità di materiale lapideo, esclusivamente nei casi in cui l'utilizzo sia legato al recupero ed alla riproposizione di elementi costruttivi tipici della tradizione costruttiva locale. Sono inoltre consentiti recuperi, riattivazione ed ampliamenti di cave esistenti nonché la installazione di impianti, purché venga garantito il ripristino della continuità morfologica ambientale.

Art. 10.

P e r s o n a l e

1. La pianta organica del parco regionale del Sirente-Velino è approvata dalla giunta regionale, su proposta del consiglio direttivo, nel rispetto di quanto previsto dal decreto-legge n. 78/2010 sul contenimento della spesa in materia del pubblico impiego, nonché dall'art. 26 della legge regionale 6/2009 sulle procedure autorizzatorie per le assunzioni. Le assunzioni di personale, ancorché previste in pianta organica, devono comunque essere contenute nei limiti di bilancio dell'ente. Per le assunzioni a tempo determinato si applicano le disposizioni previste dal comma 28, dell'art. 9 del decreto-legge n. 78/2010.

2. Il direttore del parco è responsabile delle attività di gestione naturalistica e tecnico-amministrativa dell'Ente parco e risponde dei propri atti agli organi amministrativi dell'ente. Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le modalità della sua nomina e le sue attribuzioni.

3. Il direttore del parco, nominato dal presidente del parco, è scelto, mediante selezione pubblica, tra i dirigenti della P.A. in possesso di comprovata esperienza quinquennale nella direzione di aree protette.

4. Per quanto concerne le modalità di accesso nel ruolo organico, si fa riferimento alla normativa vigente per il personale regionale.

5. Il presidente del parco provvede a stipulare con il direttore nominato un apposito contratto di diritto privato per una durata non superiore a cinque anni.

6. L'Ente parco, per il conseguimento dei fini d'istituto, può avvalersi sia di personale proprio che di personale comandato dalla Regione o da altri Enti pubblici e, per quanto concerne la sorveglianza del territorio del parco, del Corpo forestale dello Stato, nonché di proprio personale. I rapporti tra Ente parco e Corpo forestale dello Stato sono stabiliti con apposita convenzione, approvata dal consiglio direttivo del parco, in base a quanto previsto dall'art. 27 della legge n. 394/1991.

7. È comunque consentito all'Ente parco, nei limiti del proprio bilancio, l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato ed indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale.

Art. 11.

Articolazione in zone

1. Il territorio del parco naturale regionale del Sirente-Velino può essere articolato nelle seguenti zone:

a) Zona A: di eccezionale valore naturalistico (Riserva integrale), per la conservazione dell'ambiente naturale nella sua integrità, con l'ammissione di interventi finalizzati esclusivamente alla ricerca scientifica ed al ripristino ecologico;

b) Zona B: di elevato valore naturalistico e paesaggistico (Riserva generale), articolabile in più sottozone in cui i valori naturali si integrano, a seguito di antropizzazione passata o attuale, in un complesso organico da salvaguardare favorendo le attività agro-silvo-pastorali condotte con sistemi compatibili con i fini generali del parco; in tali zone, oltre a tali attività, sono ammessi solamente interventi volti al restauro o alla ricostituzione di ambienti o equilibri naturali degradati. Sono altresì consentiti interventi di restauro del patrimonio edilizio esistente per le finalità agro-silvo-pastorali, turistico-ricreative o gestionali ed il ripristino di sentieri;

c) Zona C: area di protezione, per la conservazione di ambienti naturali in parte antropizzati, in cui può essere esercitata ed incentivata l'attività agro-silvo-pastorale secondo criteri tradizionali oppure secondo gli attuali principi dell'agricoltura biologica. Sono consentite le categorie di opere come individuate nelle lettera *a)*, *b)*, *c)* e *d)* di cui al comma 1, dell'art. 30, della legge regionale n. 18/1983 così come modificato ed integrato dalla legge regionale n. 70/1995;

d) Zona D: area di sviluppo, limitata ai centri urbani ed alle aree limitrofe, in cui vale il regime ordinario fino ad applicazione del piano del parco, a cui vengono destinati opportuni interventi di restauro e di rivitalizzazione volti al miglioramento delle condizioni di vita delle collettività locali ed al recupero del patrimonio edilizio finalizzato a strutture ricettive e di supporto al parco.

2. Il piano del parco stabilisce la normativa relativa alle zone di cui al comma 1.

Art. 12.

Vigilanza e sorveglianza

1. La vigilanza sulla gestione del parco è esercitata dalla Regione.

2. La sorveglianza sul territorio del parco è affidata alla Polizia Locale Provinciale e al Corpo Forestale dello Stato, previa convenzione con la Regione e con lo stesso Ente parco. Nella convenzione sono individuati i reparti Corpo Forestale dello Stato, ricompresi nel perimetro del parco stesso, dipendenti dal Comando provinciale dell'Aquila e dagli U.T.B. di L'Aquila e Castel di Sangro, nel rispetto dell'art. 27 della legge n. 394/1991.

Art. 13.

Affitti, acquisti, espropriazioni, indennizzi

1. L'Ente parco, anche sulla base delle indicazioni contenute nel piano del parco e nel piano pluriennale economico e sociale, può prendere in locazione immobili compresi entro il territorio del parco stesso o acquistarli anche attraverso espropriazione secondo le norme vigenti.

2. Per quanto concerne gli indennizzi per i danni provocati dalla fauna selvatica e le limitazioni derivanti dai vincoli, nel territorio del parco si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 7 dell'art. 15 della legge n. 394/1991.

Art. 14.

Misure di incentivazione

1. Agli enti destinatari il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini del parco, si applicano i benefici di cui all'art. 7 della legge n. 394/1991. Inoltre ad essi è attribuita priorità nella conces-

sione di finanziamenti regionali relativi a interventi, impianti ed opere di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)* ed *h)* del medesimo art. 7 della legge n. 394/1991 secondo le seguenti fasce di priorità:

a) comuni che hanno l'intero territorio all'interno del perimetro del parco;

b) comuni che hanno oltre il 50% del proprio territorio all'interno del perimetro del parco;

c) comuni che hanno meno del 50% del proprio territorio all'interno del perimetro del parco;

d) comuni che hanno parte del territorio all'interno delle aree contigue del parco.

2. Il medesimo ordine di priorità, di cui al comma 1, è attribuito a privati, singoli o associati, che intendano realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive del parco.

Art. 15.

S a n z i o n i

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, ovvero violazione per la quale sia prevista da altre norme di legge una sanzione amministrativa, ogni violazione dei divieti, vincoli e prescrizioni stabiliti da e per effetto della presente legge è soggetta ad una sanzione pecuniaria stabilita nel regolamento.

2. Le somme riscosse a titolo di sanzione, secondo quanto previsto dal presente articolo, sono destinate all'Ente parco per la realizzazione di opere a tutela della natura e sviluppo del parco.

3. Fatte salve le sanzioni di carattere penale, alle violazioni delle norme della presente legge e a quelle emanate dall'Ente parco si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Art. 16.

Non cumulabilità degli incarichi

1. Nei vari organismi di gestione e consultivi si applica, per quanto compatibile, il criterio della non cumulabilità degli incarichi.

Art. 17.

Norme transitorie

1. Sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari regionali in contrasto con la presente legge.

2. Agli oneri di bilancio derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti annuali previsti dalla legge di bilancio 2011 alla U.P.B. 05.01.001, Cap. 271602.

3. Entro e non oltre 7 giorni dalla pubblicazione della presente legge, il commissario dell'Ente parco convoca la comunità del parco ricostituita con all'ordine del giorno: elezione del presidente della comunità del parco.

4. Entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge, il presidente del consiglio regionale provvede alla nomina dei membri del consiglio direttivo del parco di competenza del consiglio regionale.

5. Le disposizioni previste dall'art. 3, comma 24, entrano in vigore dallo scioglimento o decadenza della prossima giunta esecutiva e consiglio direttivo. in fase di prima applicazione il commissario straordinario convoca la comunità del parco entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente legge con all'ordine del giorno l'elezione del presidente e presiede la ricostituzione degli organi.

Art. 18.

Modifiche ed integrazioni all'art. 23 della legge regionale 1/2010 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010 - 2012 della Regione Abruzzo - legge Finanziaria regionale 2010).

1. All'art. 23 della legge regionale 9 gennaio 2010, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010 - 2012 della Regione Abruzzo - legge Finanziaria regionale 2010) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 5 è inserito il seguente comma:

«5-*bis*. Per gli esercizi 2012, 2013 e 2014 il collocamento in posizione di esonero non può essere antecedente alla data del 1° aprile di ciascun esercizio»;

b) al comma 8-*bis* dopo le parole «in esonero» sono aggiunte le parole «negli anni 2012, 2013 e 2014»;

c) al comma 15, dopo le parole «2010 e 2011» sono aggiunte le parole «, 2012, 2013 e 2014».

Art. 19.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 2 dicembre 2011

CHIODI

(Omissis).

11R0637

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2012-GUG-002) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

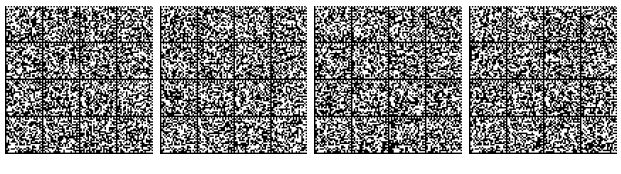

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2012 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€	**300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€	**165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€	**86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€	**55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ iVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 9 gennaio 2012 vengono resi noti nelle ultime pagine della Gazzetta Ufficiale i canoni di abbonamento validi a partire dal 2012.

Avvertiamo i Signori abbonati che sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento, nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli abbonamenti offerti.

Gli abbonamenti decorreranno a partire dalla registrazione del versamento del canone, per terminare l'anno o il semestre successivo (in caso di abbonamenti semestrali).

I seguenti tipi di abbonamento, inoltre, non saranno più disponibili:

• Abbonamento A1 che comprende la Serie Generale e i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi;

• Abbonamento F1 che comprende la Serie Generale, i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi e le 4 Serie Speciali.

L'INDICE REPERTORIO ANNUALE non è più incluso in alcuna tipologia di abbonamento e verrà posto in vendita separatamente. Gli abbonati alla Gazzetta Ufficiale cartacea avranno diritto ad uno sconto sul prezzo di copertina.

Le offerte di rinnovo sono state inviate agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per il pagamento dell'abbonamento stesso. Si pregano i Signori abbonati di utilizzare questi bollettini o seguire le istruzioni per i pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 19 febbraio 2012.

SI RENDE NOTO, INOLTRE, CHE CON LA NUOVA DECORRENZA NON SARANNO PIÙ FORNITI FASCICOLI ARRETRATI IN CASO DI ABBONAMENTI SOTTOSCRITTI NEL CORSO DELL'ANNO. TALI FASCICOLI POTRANNO ESSERE ACQUISTATI CON APPOSITA RICHIESTA.

Si pregano, inoltre, gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo, di darne comunicazione via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio intermediario.

45-410700120114

€ 2,00